



MARTEDI' 2 FEBBRAIO 2016

Seminario su

**NOVITÀ 2016: LA GESTIONE
DEL PERSONALE**

**SOTTOSCRITTO L'ACCORDO QUADRO PER
L'ACCESSO AGLI AMMORTIZZATORI
IN DEROGA - ANNO 2016**

**INCENTIVI PER LE MICRO E PICCOLE IMPRESE A
CONDUZIONE FEMMINILE O GIOVANILE**

VENDITORI SI DIVENTA!

Evento Gratuito con
EROS TUGNOLI

MARTEDI' 26 GENNAIO 2016 ORE 17.00

2016 duemila sedici

ASSOCIAZIONE PICCOLE E MEDIE
INDUSTRIE

MANTOVA Via Ilaria Alpi, 4 – Tel. 0376.221823 – Fax 0376.221815
E-mail: info@api.mn.it CREMONA Via G. Pedone, 20 –
Tel. 0372.458640 – Fax 0372.38638
CREMA delegazione – Via A. Fino, 33 – Tel. 0373.85804
E-mail: info@apicremona.it

Tariffa associazioni senza fini di lucro: Poste Italiane SpA – Spedizione
in abbonamento postale – D.L. 353/2003 (Conv. in Legge 27.02.2004 n.
46) Art. 1, comma 2, DCB (Michielotto C.L.R.)
Registrato presso il Tribunale di Cremona al n. 149 del Registro Stampa
Direttore responsabile: Francesco Grandi
Stampato da API SERVIZI S.C. a R.L.
Cremona – Via G. Pedone, 20

SOMMARIO N. 2/2016

SINDACALE

Lavoratori somministrati: comunicazione entro il 31 gennaio p.v.....	pag.	1
Nuovo modello di dimissioni e risoluzione consensuale del rapporto di lavoro.....	pag.	3
Costo della vita 1: indici ISTAT mese di Dicembre 2015.....	pag.	4
Costo della vita 2: indici ISTAT mese di Dicembre 2015.....	pag.	5
Trattamento di Fine Rapporto: indice di rivalutazione mese di Dicembre 2015	pag.	6
Sottoscritto l'accordo quadro per l'accesso agli ammortizzatori in deroga - anno 2016	pag.	7

PREVIDENZIALE

Conguaglio di fine anno dei contributi previdenziali e assistenziali	pag.	8
Misure in materia di lavoro e previdenza sociale nella legge di stabilità 2016	pag.	15
Ammortizzatori sociali in deroga: concessione da parte delle Regioni	pag.	19
Gestione artigiani e commercianti: imposizione contributiva anno imposta 2015	pag.	19

FISCALE

Le novità in materia di processo tributario	pag.	20
Reverse charge: ulteriori chiarimenti applicativi.....	pag.	21
La gestione delle lettere di intento.....	pag.	24
Denaro contante: limiti all'utilizzo e obbligo dei pagamenti elettronici	pag.	28

ECOLOGIA

Fino al 12 Gennaio è possibile inviare il questionario sull' "economia circolare"	pag.	30
Prossimi adempimenti e nuova Guida CONAI	pag.	31

AUTOTRASPORTO

Legge di stabilità 2016: le norme concernenti l'autotrasporto	pag.	32
---	------	----

FIERE-EXPORT

Digitalizzazione processo di importazione	pag.	34
---	------	----

FINANZIAMENTI AGEVOLATI

Incentivi per le micro e piccole imprese a conduzione femminile o giovanile	pag.	38
Bando Ricerca e Sviluppo per aggregazioni in Regione Lombardia	pag.	39

AFFARI GENERALI

Misura del diritto dovuto alle Camere di Commercio per l'anno 2016	pag.	46
Prospetto variazioni equo canone: mese di Novembre 2015	pag.	46

FLASH

.....	pag.	47
-------	------	----

VITA ASSOCIATIVA

Corso NOVITA' 2016: LA GESTIONE DEL PERSONALE – Martedì 2 febbraio	pag.	48
Corso NEGOZIARE CON I CATTIVI PAGATORI – giovedì 28 gennaio	pag.	49
Incontro COSA FARO' GRANDE – lunedì 25 gennaio	pag.	50
POLONIA: incontri individuali – mercoledì 27 gennaio	pag.	51
Corso PRIMO SOCCORSO AGGIORNAMENTO	pag.	52
Venditori si diventa con Eros Tugnoli – martedì 26 gennaio EVENTO GRATUITO	pag.	53
Convenzione ABBONAMENTI SCONTATI – Gazzetta e Voce.....	pag.	54
Corso Gestire il credito e scegliere le banche – mercoledì 10 febbraio	pag.	55

<i>Api Notizie</i>	SINDACALE
<i>n. 2 del 18.01.2016</i>	<i>pagina 1</i>

**LAVORATORI SOMMINISTRATI:
COMUNICAZIONE ENTRO IL 31 GENNAIO P.V.**

Le aziende che abbiano concluso, nel corso dell'anno, contratti con le agenzie di somministrazione sono tenute, ogni dodici mesi, a comunicare alla rappresentanza sindacale unitaria, ovvero alle rappresentanze aziendali e, in mancanza, alle associazioni territoriali di categoria aderenti alle confederazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, il numero e i motivi dei contratti di somministrazione conclusi.

La comunicazione suddetta, che può essere inoltrata direttamente dall'azienda, dovrà contenere, oltre ai motivi: la durata dei contratti, il numero e la qualifica dei lavoratori interessati. La data entro cui espletare l'adempimento è stata **fissata al 31 Gennaio di ogni anno** con riferimento al periodo 1/1-31/12 dell'anno precedente.

Il mancato o il non corretto assolvimento dell'obbligo entro il 31 Gennaio determina l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art.18, co.3-bis, del D.Lgs. n.276/03, pari a un importo da € 250,00 a € 1.250,00.

La contrattazione collettiva potrebbe aver individuato un termine che vada oltre il 31 Gennaio: in tal caso la disposizione contrattuale opererà quale "scriminante" al fine dell'applicazione del regime sanzionatorio indicato e, quindi, la sanzione sarà applicabile solo qualora la comunicazione in questione non venga effettuata entro il 31 Gennaio, ovvero entro il più ampio termine individuato dal contratto collettivo applicato.

Nella pagina seguente riportiamo Fac-simile di comunicazione.

<i>Api Notizie</i>	SINDACALE
<i>n. 2 del 18.01.2016</i>	<i>pagina 2</i>

INSERIRE PDF

**NUOVO MODELLO DI DIMISSIONI E RISOLUZIONE CONSENSUALE DEL
RAPPORTO DI LAVORO
(D.M. 15/12/ 2015 - G.U. n. 7 del 11.01.2016)**

Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 7 dell'11 gennaio 2016, il [Decreto 15 dicembre 2015](#) con il quale definisce i dati contenuti nel [modulo per le dimissioni e la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro](#) e la loro revoca e gli standard e le regole tecniche per la compilazione del modulo e per la sua trasmissione al datore di lavoro e alla Direzione territoriale del lavoro competente (in attuazione di quanto previsto dall'art. 26, comma 3, del decreto legislativo n. 151 del 2015).

Per la compilazione e l'invio del modulo, attraverso il sito del Ministero del Lavoro (www.lavoro.gov.it) che a sua volta poggia sull'anagrafica delle utenze di ClicLavoro, il lavoratore dovrà essere in possesso del PIN INPS. La richiesta di emissione del PIN deve essere inoltrata all'INPS, accedendo al portale www.inps.it e attenendosi alla procedura per il rilascio del PIN.

Il possesso dell'utenza ClicLavoro e del PIN INPS non sono necessari nel caso in cui la trasmissione del modulo venga eseguita per il tramite di un soggetto abilitato:

- Patronato,
- Organizzazione sindacale,
- Ente bilaterale,
- Commissioni di certificazione (di cui art. 76 del D.L.vo n. 276/2003).

La nuova procedura, per effetto dell'art. 26, comma 8, del decreto legislativo n. 151 del 2015, **entrerà in vigore il 13 marzo 2016**.

Questa in sintesi **la nuova procedura per la richiesta di dimissioni, risoluzione consensuale e l'eventuale revoca**:

1. il lavoratore, se non assistito da un soggetto abilitato, deve:
 - **richiedere il codice PIN INPS** accedendo al sito www.inps.it (sempreché non l'abbia già ottenuto in passato);
 - **registrarsi al Ministero del Lavoro**, accedendo al sito www.cliclavoro.gov.it (sempreché non l'abbia già fatto in passato).
2. il lavoratore, in autonomia o con l'assistenza di un soggetto abilitato:
 - deve **accedere al sito del Ministero del lavoro**: www.lavoro.gov.it form on-line per la trasmissione della comunicazione;
 - andare alla pagina dedicata e **aprire il form on-line** per l'immissione dei dati relativi alla comunicazione di dimissioni o di revoca;
 - inviare il modello.
3. il modulo di dimissioni/risoluzione consensuale/revoca verrà **trasmesso**:
 - al **datore di lavoro**;
 - alla **Direzione territoriale del lavoro** competente.

COSTO DELLA VITA 1: INDICI ISTAT MESE DI DICEMBRE 2015

PREZZI AL CONSUMO PER LE FAMIGLIE DI OPERAI ED IMPIEGATI

2012		INDICI ISTAT		VARIAZIONI PERCENTUALI		2013		INDICI ISTAT		VARIAZIONI PERCENTUALI	
BASE 1995 = 100 (1)		SUL MESE PRECEDENTE	SULLO STESSO MESE ANNO PRECEDENTE	BASE 1995 = 100 (1)		SUL MESE PRECEDENTE	SULLO STESSO MESE ANNO PRECEDENTE			SUL MESE PRECEDENTE	SULLO STESSO MESE ANNO PRECEDENTE
GENNAIO	104,4	+ 0,4	3,2	GENNAIO	106,7	+ 0,2	2,2				
FEBBRAIO	104,8	+ 0,4	3,3	FEBBRAIO	106,7	+ 0,0	1,8				
MARZO	105,2	+ 0,4	3,2	MARZO	106,9	+ 0,2	1,6				
APRILE	105,7	+ 0,5	3,2	APRILE	106,9	+ 0,0	1,1				
MAGGIO	105,6	- 0,1	3,0	MAGGIO	106,9	+ 0,0	1,2				
GIUGNO	105,8	+ 0,2	3,1	GIUGNO	107,1	+ 0,2	1,2				
LUGLIO	105,9	+ 0,1	2,9	LUGLIO	107,2	+ 0,1	1,2				
AGOSTO	106,4	+ 0,5	3,1	AGOSTO	107,6	+ 0,4	1,1				
SETTEMBRE	106,4	+ 0,0	3,1	SETTEMBRE	107,2	- 0,4	0,8				
OTTOBRE	106,4	+ 0,0	2,7	OTTOBRE	107,1	- 0,1	0,7				
NOVEMBRE	106,2	- 0,2	2,4	NOVEMBRE	106,8	- 0,3	0,6				
DICEMBRE	106,5	+ 0,3	2,4	DICEMBRE	107,1	0,3	0,6				

2014		INDICI ISTAT		VARIAZIONI PERCENTUALI		2015		INDICI ISTAT		VARIAZIONI PERCENTUALI	
BASE 1995 = 100 (1)		SUL MESE PRECEDENTE	SULLO STESSO MESE ANNO PRECEDENTE	BASE 1995 = 100 (1)		SUL MESE PRECEDENTE	SULLO STESSO MESE ANNO PRECEDENTE			SUL MESE PRECEDENTE	SULLO STESSO MESE ANNO PRECEDENTE
GENNAIO	107,3	0,2	0,6	GENNAIO	106,5	- 0,5	-0,7				
FEBBRAIO	107,2	- 0,1	0,5	FEBBRAIO	106,8	0,3	- 0,4				
MARZO	107,2	0,0	0,3	MARZO	107,0	0,2	- 0,2				
APRILE	107,4	0,2	0,5	APRILE	107,1	0,1	- 0,3				
MAGGIO	107,3	- 0,1	0,4	MAGGIO	107,1	0,1	- 0,1				
GIUGNO	107,4	0,1	0,3	GIUGNO	107,3	0,1	- 0,1				
LUGLIO	107,3	- 0,1	0,1	LUGLIO	107,2	- 0,1	- 0,1				
AGOSTO	107,5	0,2	- 0,1	AGOSTO	107,4	0,2	- 0,1				
SETTEMBRE	107,1	- 0,4	-0,1	SETTEMBRE	107,0	- 0,4	- 0,1				
OTTOBRE	107,2	0,1	0,1	OTTOBRE	107,2	0,2	0,0				
NOVEMBRE	107,0	- 0,2	0,2	NOVEMBRE	107,0	- 0,2	0,0				
DICEMBRE	107,0	0,0	- 0,1	DICEMBRE	107,0	0,0	- 0,1				

(1) Dal 1° Gennaio 1996 l'ISTAT ha modificato gli indici, passando dalla base 1992 = 100 alla base 1995 = 100. L'indice di raccordo risulta pari a 1,1410. Pertanto l'indice di Dicembre 1995, sul quale deve essere calcolato per il 1996 la variazione percentuale ai fini del T.F.R. risulta pari a 102,2787 anziché 116,7.

COSTO DELLA VITA 2: INDICI ISTAT MESE DI DICEMBRE 2015

PREZZI AL CONSUMO PER L'INTERA COLLETTIVITÀ (AL LORDO DEI TABACCHI)

2012		INDICI ISTAT		VARIAZIONI PERCENTUALI		2013		INDICI ISTAT		VARIAZIONI PERCENTUALI	
BASE 1995 = 100 (1)		SUL MESE PRECEDENTE	SULLO STESSO MESE ANNO PRECEDENTE	BASE 1995 = 100 (1)		SUL MESE PRECEDENTE	SULLO STESSO MESE ANNO PRECEDENTE				
GENNAIO	104,4	+ 0,3	3,2	GENNAIO	106,7	+ 0,2	2,2				
FEBBRAIO	104,8	+ 0,4	3,3	FEBBRAIO	106,8	+ 0,1	1,9				
MARZO	105,3	+ 0,4	3,3	MARZO	107,0	+ 0,2	1,6				
APRILE	105,8	+ 0,5	3,3	APRILE	107,0	+ 0,0	1,1				
MAGGIO	105,8	+ 0,0	3,2	MAGGIO	107,0	+ 0,0	1,1				
GIUGNO	106,0	+ 0,2	3,3	GIUGNO	107,3	+ 0,3	1,2				
LUGLIO	106,1	+ 0,1	3,1	LUGLIO	107,4	+ 0,1	1,2				
AGOSTO	106,5	+ 0,4	3,2	AGOSTO	107,8	+ 0,4	1,2				
SETTEMBRE	106,5	+ 0,4	3,2	SETTEMBRE	107,5	- 0,3	0,8				
OTTOBRE	106,5	+ 0,0	2,6	OTTOBRE	107,3	- 0,2	0,8				
NOVEMBRE	106,3	- 0,2	2,5	NOVEMBRE	107,0	- 0,3	0,7				
DICEMBRE	106,5	+ 0,2	2,3	DICEMBRE	107,2	+ 0,2	0,7				

2014		INDICI ISTAT		VARIAZIONI PERCENTUALI		2015		INDICI ISTAT		VARIAZIONI PERCENTUALI	
BASE 1995 = 100 (1)		SUL MESE PRECEDENTE	SULLO STESSO MESE ANNO PRECEDENTE	BASE 1995 = 100 (1)		SUL MESE PRECEDENTE	SULLO STESSO MESE ANNO PRECEDENTE				
GENNAIO	107,4	0,2	0,7	GENNAIO	106,8	- 0,4	-0,6				
FEBBRAIO	107,3	- 0,1	0,5	FEBBRAIO	107,2	0,4	- 0,1				
MARZO	107,4	0,1	0,4	MARZO	107,3	0,1	- 0,1				
APRILE	107,6	0,2	0,6	APRILE	107,5	0,2	- 0,1				
MAGGIO	107,5	- 0,1	0,5	MAGGIO	107,6	0,1	0,1				
GIUGNO	107,6	0,1	0,3	GIUGNO	107,8	0,2	0,2				
LUGLIO	107,5	- 0,1	0,1	LUGLIO	107,7	- 0,1	0,2				
AGOSTO	107,7	0,2	- 0,1	AGOSTO	107,9	0,2	0,2				
SETTEMBRE	107,3	- 0,4	- 0,2	SETTEMBRE	107,5	- 0,4	0,2				
OTTOBRE	107,4	0,1	0,1	OTTOBRE	107,7	0,2	0,3				
NOVEMBRE	107,2	- 0,2	0,2	NOVEMBRE	107,3	- 0,4	0,1				
DICEMBRE	107,2	0,0	0,0	DICEMBRE	107,3	0,0	0,1				

(1) Dal 1° Gennaio 1996 l'ISTAT ha modificato gli indici, passando dalla base 1992 = 100 alla base 1995 = 100. L'indice di raccordo risulta pari a 1,1410. Pertanto l'indice di Dicembre 1995, sul quale deve essere calcolato per il 1996 la variazione percentuale ai fini del T.F.R. risulta pari a 102,2787 anziché 116,7.

**TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO:
INDICE DI RIVALUTAZIONE MESE DI DICEMBRE 2015**

In Dicembre l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati é risultato pari a **146,9111%** con nessuna variazione rispetto al mese di novembre 2015 e con una riduzione dello **0,1%** rispetto al mese di Dicembre 2014.

Pertanto per i rapporti di lavoro cessati dal **15 Dicembre 2015 al 14 Gennaio 2016** il trattamento di fine rapporto accantonato al 31.12.2014 andrà rivalutato del **1,500000%** così calcolato:

<u>146,9111 – 146,9110</u>	x	75%	=	0,000000+
146,9110				
<u>1,5</u>	x	12	=	1,500000=
12				-----
			Totale	1,500000%

Di seguito riportiamo il riepilogo degli indici di rivalutazione relativi al 2014.

INDICE ISTAT PREZZI AL CONSUMO			INCREM % Risp. Mese Prec.	DATA DI CESSAZIONE RAPPORTO DI LAVORO		INDICE RIVAL. COMPLESSIVO
				DAL	AL	
GENNAIO	2015	146,2245	-0,5	15-01-2015	14-02-2015	0,125000%
FEBBRAIO	2015	146,6364	+ 0,3	15-02-2015	14-03-2015	0,250000%
MARZO	2015	146,9110	+ 0,2	15-03-2015	14-04-2015	0,375000%
APRILE	2015	147,0483	+ 0,1	15.04.2015	14.05.2015	0,570093%
MAGGIO	2015	147,1856	+ 0,1	15.05.2015	14.06.2015	0,765187%
GIUGNO	2015	147,3229	+ 0,1	15.06.2015	14.07.2015	0,960280%
LUGLIO	2015	147,1856	- 0,1	15.07.2015	14.08.2015	1,015187%
AGOSTO	2015	147,4602	+ 0,2	15.08.2015	14.09.2015	1,280374%
SETTEMBRE	2015	146,9110	-0,4	15.09.2015	14.10.2015	1,125000%
OTTOBRE	2015	147,1856	+ 0,2	15.10.2015	14.11.2015	1,390100%
NOVEMBRE	2015	146,9110	- 0,2	15.11.2015	14.12.2015	1,375000%
DICEMBRE	2015	146,9110	0,0	15.12.2015	14.01.2016	1,500000%

**SOTTOSCRITTO L'ACCORDO QUADRO PER L'ACCESSO AGLI
AMMORTIZZATORI IN DEROGA - ANNO 2016**

Si comunica che in data 12.01.2016 Regione Lombardia e le parti sociali hanno sottoscritto **l'Accordo Quadro sui criteri per l'accesso agli ammortizzatori sociali in deroga in Lombardia – Anno 2016.**

Di seguito si provvede a sintetizzare i **punti principali dell'Accordo Quadro 2016:**

- 1) l'integrazione salariale in deroga è destinata ai **lavoratori dipendenti da imprese di cui all'art. 2082 del codice civile**, ivi compresi i piccoli imprenditori di cui all'articolo 2083 del codice civile, con riferimento alle unità operative ubicate in Lombardia, qualora, in caso di riduzione e/o sospensione delle prestazioni lavorative, non ricorrano le condizioni per l'utilizzo degli strumenti previsti dal D.lgs. 14 settembre 2015 n. 148 (*"Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro"*);
- 2) per l'anno 2016 per avere diritto al trattamento di CIG in deroga (CIGD) **i lavoratori debbano essere in possesso di un'anzianità lavorativa presso l'impresa richiedente di almeno 12 mesi alla data di inizio del periodo di intervento della CIGD;**
- 3) gli interventi di CIGD possano essere richiesti per **una durata massima di mesi 3 nell'anno 2016, pari ad un massimo di 91 giorni di calendario;**
- 4) le imprese per inoltrare domande di CIGD devono sottoscrivere nuovi e appositi accordi sindacali. Gli accordi di CIGD sottoscritti in sede sindacale devono recepire come parte integrante l'Accordo Quadro 2016 e, pertanto, **non possono essere sottoscritti in data antecedente alla data di sottoscrizione dell'Accordo Quadro medesimo;**
- 5) **la decorrenza della sospensione in CIGD** definita dall'accordo sindacale **non deve essere antecedente alla data di stipula dell'accordo sindacale stesso;**
- 6) negli accordi sindacali e nelle domande deve essere **prevista esclusivamente la modalità del pagamento diretto dell'indennità da parte dell'INPS** (è escluso il conguaglio);
- 7) al fine di attivare la procedura di concessione di CIGD, le imprese presentino telematicamente, entro il **termine perentorio di 20 giorni** dall'inizio previsto delle sospensioni, due distinte domande:
 - **la domanda all'INPS**, corredata del relativo accordo sindacale (o del verbale di esame congiunto in sede pubblica nel caso di mancato accordo), secondo le modalità definite dall'Istituto stesso;
 - **la domanda a Regione Lombardia**, utilizzando il sistema informativo "Finanziamenti on line" già accessibile. L'istanza deve essere corredata del medesimo accordo sindacale (o del verbale di esame congiunto in sede pubblica nel caso di mancato accordo), e del numero di protocollo della domanda inviata ad INPS;
- 8) i dati contenuti nella domanda presentata alla Regione debbano essere perfettamente coincidenti con i dati contenuti nell'istanza presentata ad INPS, con particolare riguardo a: matricola INPS, Codice Fiscale azienda, sede operativa (Comune, indirizzo, numero civico e CAP), periodo richiesto, numero lavoratori e dati anagrafici dei medesimi, n. ore di sospensione e/o riduzione e numero di protocollo domanda INPS;
- 9) non sono ammesse domande integrative prima della scadenza delle decorrenze e durate della domanda precedente.

L'ufficio sindacale dell'Associazione è a disposizione per eventuali chiarimenti e informazioni (tel. 0372.458640; e-mail sindacale@apicremona.it).

**CONGUAGLIO DI FINE ANNO
DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI
(Circolare INPS N.209 del 30.12.2015)**

L'approssimarsi della fine dell'anno segna, in genere, il momento in cui i datori di lavoro sono chiamati a effettuare alcune operazioni di conguaglio riferite ai contributi previdenziali e assistenziali.

Per effetto di talune particolari normative, infatti, può risultare necessario:

- pervenire a una precisa quantificazione dell'imponibile contributivo (art. 6 del D.Lgs. n. 314/1997);
- applicare con esattezza le aliquote correlate all'imponibile stesso;
- imputare, all'anno di competenza, gli elementi variabili della retribuzione imponibile per i quali gli adempimenti contributivi vengono assolti con la successiva denuncia del mese di gennaio 2016.

Di seguito si elencano le singole fattispecie:

1. variabili della retribuzione (D.M. 7 ottobre 1993);
2. massimale contributivo e pensionabile art. 2, c. 18, della legge n. 335/1995;
3. contributo aggiuntivo IVS 1%, art. 3-ter della legge n. 438/1992;
4. conguagli sui contributi versati sui compensi ferie a seguito fruizione delle stesse;
5. "fringe benefits" esenti non superiori al limite di € 258,23 nel periodo d'imposta (art. 51, c. 3, del T.U.I.R.);
6. auto aziendali;
7. prestiti ai dipendenti;
8. conguagli per versamenti di quote di TFR al Fondo di Tesoreria;
9. rivalutazione annuale del TFR conferito al Fondo di Tesoreria;
10. gestione delle operazioni societarie.

TERMINE PER L'EFFETTUAZIONE DEL CONGUAGLIO

I datori di lavoro potranno effettuare le operazioni di conguaglio in argomento, oltre che con la denuncia di competenza del mese di "**Dicembre 2015**" (scadenza 16/01/2016), anche con quella di competenza di "**Gennaio 2016**" (scadenza 16/02/2016^[1]), attenendosi alle modalità indicate con riferimento alle singole fattispecie.

Considerato, peraltro, che - dal 2007 - i conguagli possono riguardare anche il TFR al Fondo di Tesoreria e le misure compensative, si fa presente che le relative operazioni potranno essere inserite anche nella denuncia di "**Febbraio 2016**" (scadenza 16 Marzo 2016), senza aggravio di oneri accessori. Resta fermo l'obbligo del versamento o del recupero dei contributi dovuti sulle componenti variabili della retribuzione nel mese di gennaio 2016.

Per alcune categorie di dipendenti pubblici, ovvero per il personale iscritto al Fondo Pensioni per le Ferrovie dello Stato e al Fondo di quiescenza ex Ipost, la sistemazione della maggiorazione del 18% prevista dall'art. 22 della legge n. 177/1976 potrà avvenire anche con la denuncia del mese di "**Febbraio 2016**".

1. ELEMENTI VARIABILI DELLA RETRIBUZIONE (DM 7/10/1993).

La delibera del Consiglio di Amministrazione n. 5 del 26/3/1993 ha stabilito che: "*qualora nel corso del mese intervengano elementi o eventi che comportino variazioni nella retribuzione imponibile, può essere consentito ai datori di lavoro di tenere conto delle variazioni in occasione degli adempimenti e del connesso versamento dei contributi relativi al mese successivo a quello interessato dall'intervento di tali fattori, fatta salva, nell'ambito di ciascun anno solare, la corrispondenza fra la retribuzione di competenza dell'anno stesso e quella soggetta a contribuzione*".

Gli eventi o elementi considerati sono:

- compensi per lavoro straordinario;
- indennità di trasferta o missione;
- indennità economica di malattia o maternità anticipate dal datore di lavoro per conto dell'INPS;
- indennità riposi per allattamento;
- giornate retribuite per donatori sangue;
- riduzioni delle retribuzioni per infortuni sul lavoro indennizzabili dall'INAIL;
- permessi non retribuiti;
- astensioni dal lavoro;
- indennità per ferie non godute;
- congedi matrimoniali;
- integrazioni salariali (non a zero ore).

Agli eventi di cui sopra possono considerarsi assimilabili anche l'indennità di cassa, i prestiti ai dipendenti e i congedi parentali in genere.

Tra le variabili retributive l'Istituto ha, altresì, ricompreso^[2] i ratei di retribuzione del mese precedente (per effetto di assunzione intervenuta nel corso del mese) successivi alla elaborazione delle buste paga, ferma restando la collocazione temporale dei contributi nel mese in cui è intervenuta l'assunzione stessa.

Mentre, quindi, non occorre operare alcun accorgimento se l'assunzione è intervenuta nei mesi da gennaio a novembre, se la stessa avviene a dicembre e i ratei si corrispondono nella retribuzione di Gennaio, è necessario evidenziare l'evento nel flusso UniEmens.

Gli eventi o elementi che hanno determinato l'aumento o la diminuzione delle retribuzioni imponibili, di competenza di Dicembre 2015, i cui adempimenti contributivi sono assolti nel mese di Gennaio 2016, vanno evidenziati nel flusso UniEmens valorizzando l'elemento **<VarRetributive>** di **<Denuncia Individuale>**, per gestire le variabili retributive e contributive in aumento e in diminuzione ed anche gli "imponibili negativi" con il conseguente recupero delle contribuzioni non dovute. Si ricorda che, ai fini dell'imputazione nella posizione assicurativa e contributiva del lavoratore, gli elementi variabili della retribuzione sopra indicati **si considerano secondo il principio della competenza** (Dicembre 2015), mentre, ai fini dell'assoggettamento al regime contributivo (aliquote, massimali, agevolazioni, ecc.), si considerano retribuzione del mese di Gennaio 2016, salvo il caso di imponibile negativo in relazione al quale la contribuzione non dovuta va recuperata nel suo effettivo ammontare.

Anche ai fini della certificazione CUD/2016 e della dichiarazione 770/2016, i datori di lavoro terranno conto delle predette variabili retributive, nel computo dell'imponibile dell'anno 2015.

Si ribadisce che la sistemazione contributiva degli elementi variabili della retribuzione (salvo quanto precisato per la maggiorazione del 18% ex art.22 L. 177/1976) deve avvenire entro il mese successivo a quello cui gli stessi si riferiscono.

1.1 COMPILAZIONE FLUSSO UNIEMENS

Per gestire le variabili retributive e contributive in aumento e in diminuzione, nonché per gli imponibili negativi, con il conseguente recupero delle contribuzioni non dovute - a livello individuale - deve essere compilato l'elemento **<VarRetributive>** di **<Denuncia Individuale>**, secondo le modalità contenute nel documento tecnico cui - quindi - si rimanda.

2. MASSIMALE ART. 2, COMMA 18 DELLA LEGGE 8/8/1995, N. 335

Come noto, l'art. 2, comma 18, della legge n. 335/1995, ha stabilito un massimale annuo per la base contributiva e pensionabile degli iscritti a forme pensionistiche obbligatorie, privi di anzianità contributiva, successivamente al 31.12.1995 ovvero per coloro che optano per il calcolo della pensione con il sistema contributivo, ai sensi dell'art. 1, comma 23, della legge n. 335/95, così come interpretato dall'art. 2 del decreto legge 28 Settembre 2001, n. 355, convertito con legge 27/11/2001, n. 417.

Tale massimale - pari, per l'anno 2015, a € 100.324,00 - deve essere rivalutato ogni anno in base all'indice dei prezzi al consumo calcolato dall'ISTAT.

Lo stesso trova applicazione per la sola aliquota di contribuzione ai fini pensionistici (IVS), ivi compresa l'aliquota aggiuntiva dell'1% di cui all'art. 3-ter della legge n. 438/1992.

Si rammenta che:

- il massimale non è frazionabile a mese e ad esso occorre fare riferimento anche se l'anno risulti retribuito solo in parte;
- nell'ipotesi di rapporti di lavoro successivi, le retribuzioni percepite in costanza dei precedenti rapporti, si cumulano ai fini dell'applicazione del massimale. Il dipendente è, quindi, tenuto a esibire ai datori di lavoro successivi al primo la certificazione CUD rilasciata dal precedente datore di lavoro ovvero presentare una dichiarazione sostitutiva;
- in caso di rapporti simultanei le retribuzioni derivanti dai due rapporti si cumulano agli effetti del massimale. Ciascun datore di lavoro, sulla base degli elementi che il lavoratore è tenuto a fornire, provvederà a sottoporre a contribuzione la retribuzione corrisposta mensilmente, sino a quando, tenuto conto del cumulo, venga raggiunto il massimale. Nel corso del mese in cui si verifica il superamento del tetto, la quota di retribuzione imponibile ai fini pensionistici sarà calcolata per i due rapporti di lavoro in misura proporzionalmente ridotta;
- ove coesistano nell'anno rapporti di lavoro subordinato e rapporti di collaborazione coordinata e continuativa o similari, che comportano l'iscrizione alla Gestione Separata ex lege n. 335/1995, ai fini dell'applicazione del massimale, le retribuzioni derivanti da rapporti di lavoro subordinato non si cumulano con i compensi percepiti a titolo di collaborazione coordinata e continuativa.

2.1 MODALITÀ OPERATIVE PER LA GESTIONE DEL MASSIMALE EX LEGE N. 335/95

Per i lavoratori dipendenti soggetti alle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 18, della legge n. 335/1995, nel mese in cui si verifica il superamento del massimale, l'elemento **<Imponibile>** di **<Denuncia Individuale>**, **<Dati Retributivi>**, deve essere valorizzato nel limite del massimale stesso, mentre la parte eccedente deve essere indicata nell'elemento **<EccedenzaMassimale>** di **<DatiParticolari>** con la relativa contribuzione minore. Nei mesi successivi al superamento del massimale, l'imponibile sarà pari a zero, mentre continuerà ad essere valorizzato l'elemento **<EccedenzaMassimale>**.

Nel caso in cui, nel corso dell'anno, vi sia stata un'inesatta determinazione dell'imponibile, che abbia causato un versamento di contributo IVS anche sulla parte eccedente il massimale (con necessità di procedere al recupero in sede di conguaglio) o, viceversa, un mancato versamento di contributo IVS (con esigenza di provvedere alla relativa sistemazione in sede di conguaglio), si procederà con l'utilizzo delle specifiche **<CausaleVarRetr>** di **<VarRetributive>**.

Ai fini della compilazione del flusso, si rinvia a quanto illustrato nel documento tecnico.

3. CONTRIBUTO AGGIUNTIVO IVS 1% (ART. 3-TER DELLA LEGGE 14/11/1992 N. 438)

L'art. 3-ter della legge n. 438/1992 ha istituito, in favore di quei regimi pensionistici che prevedano aliquote contributive a carico dei lavoratori inferiori al 10%, un contributo nella misura dell'1% (a carico del lavoratore) eccedente il limite della prima fascia di retribuzione pensionabile, determinata ai fini dell'applicazione dell'art. 21, c. 6, della legge 11.3.1988 n. 67.

Per l'anno 2015, tale limite è risultato pari a € 46.123,00 che, rapportato a dodici mesi, è pari a € 3.844,00.

Come noto, ai fini del versamento del contributo in trattazione, deve essere osservato il metodo della mensilizzazione del limite della retribuzione; tale criterio può rendere necessario procedere ad operazioni di conguaglio, a credito o a debito del lavoratore, degli importi dovuti a detto titolo.

Le operazioni di conguaglio si rendono, altresì, necessarie nel caso di rapporti di lavoro simultanei, ovvero che si susseguono nell'anno. In tale ultimo caso, le retribuzioni percepite in costanza di ciascun rapporto si cumulano ai fini del superamento della prima fascia di retribuzione pensionabile.

Il dipendente è, quindi, tenuto ad esibire ai datori di lavoro successivi al primo la prevista certificazione CUD (o dichiarazione sostitutiva) delle retribuzioni già percepite. I datori di lavoro provvederanno al conguaglio a fine anno (ovvero nel mese in cui si risolve il rapporto di lavoro) cumulando anche le retribuzioni relative al precedente (o ai precedenti rapporti di lavoro), tenendo conto di quanto già trattenuto al lavoratore a titolo di contributo aggiuntivo.

Nel caso di rapporti simultanei, in linea di massima, sarà il datore di lavoro che corrisponde la retribuzione più elevata, sulla base della dichiarazione esibita dal lavoratore, ad effettuare le operazioni di conguaglio a credito o a debito del lavoratore stesso.

Qualora a Dicembre 2015 il rapporto di lavoro sia in essere con un solo datore, sarà quest'ultimo a procedere all'eventuale conguaglio, sulla base dei dati retributivi risultanti dalle certificazioni rilasciate dai lavoratori interessati.

3.1 MODALITÀ OPERATIVE PER LA GESTIONE DEL CONTRIBUTO AGGIUNTIVO 1%

Ai fini delle operazioni di conguaglio, si precisa che, ove gli adempimenti contributivi vengano assolti con la denuncia del mese di Gennaio 2016, gli elementi variabili della retribuzione non incidono sulla determinazione del tetto 2015 di € 46.123,00. Ai fini del regime contributivo, infatti, dette componenti vengono considerate retribuzione di Gennaio 2016.

Per gestire la contribuzione aggiuntiva di 1% ex lege n. 438/92, a livello individuale, deve essere compilato l'elemento **<ContribuzioneAggiuntiva>** di **<DatiRetributivi>**, secondo le modalità illustrate nel documento tecnico.

4. MONETIZZAZIONE DELLE FERIE E IMPOSIZIONE CONTRIBUTIVA

L'ipotesi di assoggettamento a contribuzione del compenso per ferie non godute, ancorché non corrisposto, rientra nelle fattispecie contemplate dalla Deliberazione del Consiglio di Amministrazione INPS n. 5 del 26.3.1993, approvata con D.M. 7.10.1993, i cui adempimenti contributivi possono essere assolti nel mese successivo a quello in cui maturano i compensi.

Nel rimandare a quanto già reso noto in materia ^[3] si ricorda che l'individuazione del momento in cui sorge l'obbligo contributivo sul compenso ferie non costituisce limite temporale al diritto del lavoratore di fruire effettivamente delle stesse.

Può, quindi, verificarsi il caso in cui queste vengano effettivamente godute in un periodo successivo a quello dell'assoggettamento contributivo.

In tale ipotesi il contributo versato sulla parte di retribuzione corrispondente al "compenso ferie" non è più dovuto e deve essere recuperato a cura del datore di lavoro ed il relativo compenso deve essere portato in diminuzione dell'imponibile dell'anno (ovvero del mese, dal 1° Gennaio 2005) al quale era stato imputato.

4.1. MODALITÀ OPERATIVE PER IL RECUPERO DEI CONTRIBUTI SUL COMPENSO FERIE NON GODUTE

Il flusso UniEmens consente di gestire il recupero della contribuzione versata sull'indennità per il compenso ferie. Attraverso una specifica variabile retributiva con la causale FERIE, si consente al datore di lavoro, al momento dell'eventuale fruizione delle ferie da parte del lavoratore, di modificare in diminuzione l'imponibile dell'anno e mese nel quale è stato assoggettato a contribuzione il compenso per ferie non godute e, contemporaneamente, di recuperare una quota o tutta la contribuzione già versata. Per le modalità di compilazione del flusso, si rinvia a quanto all'uopo illustrato nel documento tecnico.

5. FRINGE BENEFITS (ART. 51, COMMA 3, DEL T.U.I.R.).

L'art. 51, c. 3, del TUIR n. 917/1986 stabilisce che non concorre a formare il reddito di lavoro dipendente il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati se, complessivamente, di importo non superiore, nel periodo di imposta, a **€ 258,23** e che, se il valore in questione è superiore a detto limite, lo stesso concorre interamente a formare il reddito.

Nel caso in cui, in sede di conguaglio, il valore dei beni o dei servizi prestati risulti superiore al predetto limite l'azienda dovrà provvedere ad assoggettare a contribuzione il valore complessivo e non solo la quota eccedente.

Per la determinazione del predetto limite si dovrà tener conto anche di quei beni o servizi ceduti da eventuali precedenti datori di lavoro.

Ai soli fini previdenziali, in caso di superamento del limite di € 258,23, il datore di lavoro che opera il conguaglio provvederà al versamento dei contributi solo sul valore dei fringe benefits da lui erogati (diversamente da quanto avviene ai fini fiscali, dove sarà trattenuta anche l'IRPEF sul fringe benefit erogato dal precedente datore di lavoro).

Per le operazioni di conguaglio i datori di lavoro si atterranno alle seguenti modalità:

- porteranno in aumento della retribuzione imponibile del mese cui si riferisce la denuncia l'importo dei fringe benefits dagli stessi corrisposti qualora, anche a seguito di cumulo con quanto erogato dal precedente datore di lavoro, risulti complessivamente superiore a € 258,23 nel periodo d'imposta e non sia stato assoggettato a contribuzione nel corso dell'anno;
- provvederanno a trattenere al lavoratore la differenza dell'importo della quota del contributo a carico dello stesso non trattenuta nel corso dell'anno.

6. AUTO AZIENDALI AD USO PROMISCUO (ART. 51, C. 4, LETT. A) DEL T.U.I.R.

Ai fini della quantificazione forfetaria dell'utilizzo in forma privata dell'autovettura - di proprietà del datore di lavoro (o committente) e assegnata in uso promiscuo al lavoratore - il TUIR (art. 51, c. 4, lettera a) dispone che tale calcolo sia effettuato sulla base di una percorrenza annua totale dell'auto di 15.000 km e riferendone una parte di essi all'uso privato; la percentuale prevista dalla norma è 30% ($15.000 \times 30\% = 4.500 \times \text{valore km tariffe ACI} = \text{misura del fringe benefit}$).

7. PRESTITI AI DIPENDENTI (ART. 51, C. 4, LETT. B) DEL T.U.I.R.

Si rammenta che ai fini della determinazione in denaro del compenso in natura relativo ai prestiti erogati ai dipendenti (art. 51, c. 4, lett. b) del T.U.I.R.) si deve assumere il 50% della differenza tra l'importo degli interessi calcolato al tasso ufficiale di riferimento vigente al termine di ciascun anno e l'importo degli interessi calcolato al tasso applicato sugli stessi.

Al riguardo si fa presente che, attualmente, il tasso ufficiale di riferimento (TUR) è pari a 0,05% ^[4].

8. CONGUAGLI PER VERSAMENTI DI QUOTE DI TFR AL FONDO DI TESORERIA

Il versamento delle quote di TFR dovute dalle aziende destinatarie delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 755 e successivi della legge n. 296/2006 va effettuato mensilmente, salvo conguaglio a fine anno o alla cessazione del rapporto di lavoro^[5].

In occasione delle operazioni di conguaglio, quindi, le aziende devono provvedere alla sistemazione delle differenze a debito o a credito eventualmente determinatesi in relazione alle somme mensilmente versate al Fondo di Tesoreria e alla regolarizzazione delle connesse misure compensative.

8.1. CONGUAGLIO DEL CONTRIBUTO AGGIUNTIVO IVS 0,50% NELLA RESTITUZIONE DELLO SGRAVIO CONTRIBUTIVO SULLE RETRIBUZIONI DI SECONDO LIVELLO OVVERO NELLE IPOTESI DI FRUIZIONE DI AGEVOLAZIONI CONTRIBUTIVE RIFERITE A PERIODI ARRETRATI

Come noto, la quota di TFR che le aziende destinatarie delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 755 e successivi, della legge n. 296/2006 versano mensilmente al Fondo di Tesoreria affluisce al netto dell'ammontare corrispondente all'importo del contributo di cui all'articolo 3, ultimo comma, della legge 29 maggio 1982, n. 297 (0,50%), calcolato sull'imponibile previdenziale.

Le aziende di cui trattasi - che sono anche state ammesse alla fruizione dello sgravio contributivo sulle retribuzioni di secondo livello ex lege n. 247/2007 e successive modifiche ed integrazioni - all'atto del recupero della percentuale di incentivo spettante (al massimo 25 punti percentuali), ricomprendono anche il citato contributo aggiuntivo IVS dello 0,50%.

Una volta restituito ai datori di lavoro, detto contributo riassume la sua natura originaria di TFR e, di conseguenza, concorre a implementare la quota che le aziende sono tenute a versare al Fondo di Tesoreria ^[6].

Ai fini del versamento delle citate differenze, le aziende provvederanno a riportare i relativi importi valorizzando, nella denuncia individuale, il nuovo codice **CF03** a tal fine aggiunto in "**TipImpPregCMT**" di **<ImportoProgresso>** di **<Contribuzione>** di **<MeseTesoreria>** di **<MeseTFR>** di **<GestioneTFR>**.

A medesima conclusione deve pervenirsi laddove la regolamentazione di agevolazioni contributive, avente effetti sul contributo ex lege n. 297/1982, comporti, in capo alle aziende, la necessità di effettuare conguagli riferiti a periodi pregressi.

Con riferimento ai datori di lavoro rientranti nel campo di applicazione della disposizione di cui all'articolo 1, commi 755 e successivi della legge 296/2006, dette somme vanno versate al Fondo di Tesoreria.

A tal fine, in occasione delle operazioni di conguaglio del 2015, le aziende interessate provvederanno al versamento in questione, utilizzando il già previsto codice CF03.

8.2. AZIENDE COSTITUITE DOPO IL 31 DICEMBRE 2006

Nella circolare n. 70/2007 è stato chiarito che per le aziende che iniziano l'attività dopo il 31 Dicembre 2006, gli obblighi nei riguardi del Fondo di Tesoreria scattano se, alla fine dell'anno solare (1° gennaio – 31 Dicembre), la media dei dipendenti occupati raggiunge il limite dei 50 addetti.

In tal caso le aziende sono tenute al versamento delle quote dovute anche per i mesi pregressi, a far tempo da quello di inizio dell'attività.

È stato, altresì, precisato che le aziende interessate devono effettuare il versamento di quanto dovuto in sede di conguaglio di fine anno, maggiorando l'importo da versare del tasso di rivalutazione, che - per l'anno 2015 - è pari al 1,50% calcolato fino alla data di effettivo versamento. Le aziende costituite durante l'anno in corso che, al 31.12.2015, hanno raggiunto il limite dei 50 addetti, devono trasmettere l'apposita dichiarazione entro il termine di trasmissione della denuncia UniEmens relativa al mese di Febbraio 2016 (31 Marzo 2016).

8.3. RIVALUTAZIONE DEL TFR AL FONDO DI TESORERIA E IMPOSTA SOSTITUTIVA

L'articolo 2120 del c.c. stabilisce, come noto, che le quote annuali di trattamento di fine rapporto – ad eccezione di quella maturata nell'anno – devono essere incrementate, al 31 Dicembre di ogni anno, con l'applicazione di un tasso costituito dall'1,5% in misura fissa e dal 75% dell'aumento dell'indice accertato dall'ISTAT, rispetto al mese di Dicembre dell'anno precedente.

Anche il TFR versato al Fondo di Tesoreria deve essere rivalutato alla fine di ciascun anno, ovvero alla data di cessazione del rapporto di lavoro e tale incremento – al netto dell'imposta sostitutiva – deve essere imputato alla posizione del singolo lavoratore. Il costo della rivalutazione resta a carico del Fondo di Tesoreria. Sulle somme oggetto di rivalutazione, va versata all'Erario l'imposta sostitutiva fissata dall' art.11,comma 3, del D.Lgs. n.47/2000. Al riguardo si fa presente che l'art 1,comma 623,della legge n.190/2004 ha rideterminato nella misura del17% la predetta aliquota, con effetto dalle rivalutazioni decorrenti dal 1° Gennaio 2015. Entro il mese di "Dicembre 2015" - salvo conguaglio da eseguirsi entro "Febbraio 2016" - i datori di lavoro possono conguagliare l'importo dell'imposta versato con riferimento alla rivalutazione della quota di accantonamento maturato presso il Fondo di Tesoreria. Per individuarne l'ammontare, i datori di lavoro potranno calcolare una presunta rivalutazione delle quote di TFR trasferite alla Tesoreria, avvalendosi dell'ultimo (o del penultimo) indice ISTAT.

8.3.1. ADEMPIMENTI A CARICO DEL DATORE DI LAVORO

Con riferimento ai lavoratori per i quali nell'anno 2015 sono state versate quote di TFR al Fondo di Tesoreria, i datori di lavoro dovranno determinare la rivalutazione ex art. 2120 c.c. (separatamente da quella spettante sul TFR accantonato in azienda) e calcolare sulla stessa, con le modalità previste dall'Agenzia delle Entrate, l'imposta sostitutiva del 17%.

L'importo di quest'ultima sarà recuperato in sede di conguaglio con i contributi dovuti all'INPS.

Le somme eventualmente conguagliate in eccedenza a titolo di imposta sostitutiva - sia all'atto del versamento dell'acconto che in altre ipotesi - potranno in ogni caso essere restituite attraverso la compilazione delle sezioni DENUNCIA INDIVIDUALE e DENUNCIA AZIENDALE, secondo le modalità descritte nel documento tecnico UNIEMENS.

9. OPERAZIONI SOCIETARIE. RIFLESSI IN MATERIA DI CONGUAGLIO

Nelle ipotesi di operazioni societarie, che comportano il passaggio di lavoratori ai sensi dell'art. 2112 c.c., e nei casi di cessione del contratto di lavoro, le operazioni di conguaglio dei contributi previdenziali dovranno essere effettuate dal datore di lavoro subentrante, tenuto al rilascio della certificazione CUD, con riferimento alla retribuzione complessivamente percepita nell'anno, ivi incluse le quote retributive da assoggettare allo sgravio sul II° livello contrattuale, le erogazioni liberali ed i fringe benefits. Si richiama l'attenzione dei datori di lavoro ad utilizzare - nel caso di passaggio di lavoratori da una matricola all'altra (anche per effetto di operazioni societarie) - gli appositi codici <TipoAssunzione> e <TipoCessazione> "2" e "2T", con l'indicazione della matricola di provenienza.

Come indicato al precedente punto 1.1., dal 1° Gennaio 2010, il datore di lavoro subentrante può gestire correttamente le variabili retributive utilizzando il nuovo elemento di **<VarRetributive>**, **<InquadramentoLav>**, valorizzando l'elemento **<Matricola Azienda>** con il codice dell'azienda di provenienza.

10. RECUPERO DEL CONTRIBUTO DI SOLIDARIETÀ DEL 10% "EX LEGE" N. 166/1991 SU CONTRIBUTI E SOMME ACCANTONATE A FAVORE DEI DIPENDENTI PER LE FINALITÀ DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE

L'articolo 16, c. 1, del D.Lgs. 5 Dicembre 2005, n.252, recante disposizioni in materia di disciplina delle forme pensionistiche complementari, stabilisce che sulle contribuzioni o somme a carico del datore di lavoro, diverse da quella costituita dalla quota di accantonamento al TFR, destinate a realizzare le finalità di previdenza pensionistica complementare, è dovuto il contributo di solidarietà previsto, nella misura del 10%, dall'articolo 9-bis del decreto-legge 29 Marzo 1991, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 giugno 1991, n. 166 [7].

Si ricorda - con l'occasione - che, ai sensi di quanto previsto dal successivo comma 2, una percentuale pari all'1% del gettito del predetto contributo di solidarietà confluisce presso l'apposito Fondo di garanzia - ex articolo 5 del D.Lgs. n. 80/1992 - istituito mediante evidenza contabile nell'ambito della gestione delle prestazioni temporanee dell'INPS - apprestato contro il rischio derivante dall'omesso o insufficiente versamento da parte dei datori di lavoro sottoposti a procedura di fallimento, di concordato preventivo, di liquidazione coatta amministrativa ovvero di amministrazione controllata.

Nelle ipotesi in cui, sia in occasione delle operazioni di conguaglio che nel corso dell'anno, si rendesse necessario effettuare recuperi su detta contribuzione, i datori di lavoro possono avvalersi dei codici causale istituiti nell' Elemento **< DenunciaAziendale>**, **< AltrePartiteACredito>**, **< CausaleACredito>**, del flusso UniEmens di seguito indicati:

Codice	Significato
L938	Rec. "contr.solidarietà 10% ex art.16 D.Lgs. n. 252/2005" per i lavoratori iscritti al F.P.L.D. nonché a tutti gli altri Fondi gestiti dall'INPS.
L939	Rec. di "contr.solidarietà 10% ex art. 16 D.Lgs. n. 252/2005 dirigenti industriali già iscritti all'ex Inpdai", per i dirigenti iscritti all'ex INPDAl al 31.12.2002.

[1] Cfr. deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 5 del 26.3.1993, approvata con D.M. 7.10.1993.

[2] Cfr. circolare n. 117 del 7 dicembre 2005.

[3] Cfr, da ultimo, la circolare n. 162 del 27 dicembre 2010.

[4] Cfr. provvedimento della BCE del 4 settembre 2014.

[5] Cfr. art. 1, c. 4 del Decreto 30 gennaio 2007.

[6] Riguardo ai lavoratori che hanno destinato - con opzione esplicita, ovvero tacitamente - il proprio TFR a una forma pensionistica complementare, le citate differenze vanno devolute al Fondo di destinazione.

[7] Cfr. circolare n. 98 del 2 Luglio 2007.

MISURE IN MATERIA DI LAVORO E PREVIDENZA SOCIALE NELLA LEGGE DI STABILITÀ 2016

In data 1 gennaio 2016 è entrata in vigore la **legge n. 208/2015** (c.d. **legge di stabilità 2016**). Si riportano in sintesi le principali novità in materia di lavoro e previdenza sociale.

STAGIONALI – DEDUCIBILITÀ IRAP (ART. 1, CO. 73)

Il costo del lavoro dei lavoratori stagionali è deducibile, ai fini IRAP, nei limiti del 70% della differenza tra il costo complessivo per ogni lavoratore stagionale e le (eventuali) deduzioni spettanti in base ai commi 1, lettera a), 1-bis, 4-bis.1 e 4 quater dell'articolo 11 del d.lgs. n. 446/1997. La deducibilità del 70% del costo del lavoro (al netto delle eventuali deduzioni) è limitata da un ulteriore parametro "confermativo" in quanto essa si calcola per ogni lavoratore stagionale impiegato per almeno 120 giorni per due periodi d'imposta, a decorrere dal secondo contratto stipulato con lo stesso datore di lavoro nell'arco di due anni a partire dalla data di cessazione del precedente contratto.

PROROGA SGRAVIO CONTRIBUTIVO (ART. 1, CO. 178- 181)

È stato prorogato lo sgravio contributivo per le nuove assunzioni con contratti a tempo indeterminato effettuate nel 2016, con alcune modifiche sostanziali. L'esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore sarà pari al 40% degli stessi, nel limite di euro 3.250 su base annua, per un massimo di 24 mesi. L'esonero non spetta alle assunzioni di:

- lavoratori che nei 6 mesi precedenti siano risultati occupati a tempo indeterminato presso qualsiasi datore di lavoro;
- lavoratori per i quali il beneficio all'esonero contributivo del 2015 o del 2016 sia già stato usufruito in relazione a precedente assunzione a tempo indeterminato;
- lavoratori che abbiano avuto rapporti di lavoro a tempo indeterminato negli ultimi 3 mesi del 2015. Il divieto riguarda anche se il rapporto è stato svolto presso società controllate o collegate, ai sensi dell'articolo 2359 c.c. o facenti capo, anche per interposta persona, all'azienda che vuole usufruire dell'incentivo.

In aggiunta a quanto previsto dalla legge di stabilità 2016, la nuova finanziaria prevede, inoltre, che in caso di subentro nella fornitura di servizi in appalto, il datore di lavoro – ancorché in attuazione di un obbligo preesistente stabilito dalla legge o dalla contrattazione collettiva – qualora assuma un lavoratore per il quale il cessante fruiva dell'esonero contributivo, preserva il diritto alla fruizione dell'esonero contributivo medesimo nei limiti della durata e della misura che residua computando, a tal fine, il rapporto di lavoro con il datore di lavoro cessante.

Per i datori di lavoro del **settore agricolo** l'esonero contributivo si applica:

1. nel limite di 1,1 milioni di euro per l'anno 2016, 2,8 milioni di euro per l'anno 2017, 1,8 milioni di euro per l'anno 2018, 0,1 milioni di euro per l'anno 2019 per i lavoratori con qualifica di impiegati e dirigenti;
2. nel limite di 1,6 milioni di euro per l'anno 2016, 8,8 milioni di euro per l'anno 2017, 7,2 milioni di euro per l'anno 2018, 0,8 milioni di euro per l'anno 2019, con riferimento alle nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato, con esclusione dei contratti di apprendistato, con esclusione dei lavoratori che nell'anno 2015 siano risultati occupati a tempo indeterminato e relativamente ai lavoratori occupati a tempo determinato che risultino iscritti negli elenchi nominativi per un numero di giornate di lavoro non inferiore a 250 giornate con riferimento all'anno 2015.

PROMOZIONE DEL WELFARE AZIENDALE (ART. 1, CO. 182 – 191)

Per i soggetti con reddito da lavoro dipendente fino a euro 50.000, viene prevista un'imposta sostitutiva IRPEF pari al 10% entro il limite di importo complessivo di euro 2.000 lordi (2.500 se i lavoratori sono coinvolti pariteticamente nell'organizzazione del lavoro secondo i criteri fissati dal Ministero del Lavoro con decreto), in relazione alle somme e ai benefit corrisposti per incrementi di produttività redditività, qualità, efficienza ed innovazione o sotto forma di partecipazione agli utili dell'impresa. Le predette somme devono essere erogate in esecuzione di un contratto collettivo aziendale o territoriale, stipulato da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, oppure in esecuzione di un contratto collettivo aziendale stipulato dalle loro RSA o RSU.

Ai fini della determinazione dei premi di produttività, è computato il periodo obbligatorio di congedo di maternità.

Le modalità applicative della suddetta misura verranno stabilite con decreto del Ministero del Lavoro, di concerto con il Ministero dell'Economia, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di stabilità 2016.

LAVORO AUTONOMO (ART. 1, CO. 203-204)

Per i lavoratori autonomi, titolari di partita IVA, iscritti alla gestione Separata e che non risultino iscritti ad altre gestioni di previdenza obbligatoria e non siano pensionati, l'aliquota contributiva per il 2016 è confermata al 27%.

Si rammenta, inoltre, che per le altre categorie di collaboratori (co.co.co., co.co.pro., associati in partecipazione con apporto di lavoro e lavoratori autonomi occasionali con compenso che supera la soglia dei 5.000 euro annui), per le quali vige l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata, è previsto un aumento dell'aliquota pensionistica al 31% a decorrere dal 1 gennaio 2016. Si ricorda poi che l'articolo 1, comma 79, della l. n. 247/2007 ha previsto il progressivo adeguamento delle aliquote contributive pensionistiche al 32% per il 2017 ed al 33% dal 2018. A queste percentuali va poi aggiunta l'aliquota dello 0,72% destinata all'assistenza. Inoltre, dal 1 gennaio 2016, aumenta al 24% (dal 23,50%) anche l'aliquota contributiva pensionistica dovuta alla Gestione separata per i lavoratori autonomi titolari di pensione o assicurati anche presso altre forme pensionistiche obbligatorie.

PROROGA CONGEDO DI PATERNITÀ (ART. 1, CO. 205)

Viene sperimentalmente prorogato, per il 2016, il congedo obbligatorio di paternità, da fruire entro i cinque mesi dalla nascita del figlio, nonché il congedo facoltativo da utilizzare nello stesso periodo, in alternativa alla madre che si trovi in astensione obbligatoria. Il congedo obbligatorio è inoltre portato a due giorni, che possono essere goduti anche in via non continuativa.

La disciplina applicata è quella riportata nel decreto ministeriale del 22 dicembre 2012.

TRASFORMAZIONE DA FULL TIME A PART-TIME (ART. 1, CO. 284)

I lavoratori dipendenti, con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato – che maturano entro il 31 dicembre 2018 il diritto al trattamento pensionistico di vecchiaia ed in possesso dei requisiti minimi di contribuzione per il diritto al predetto trattamento pensionistico – d'intesa con il datore di lavoro, possono ridurre l'orario del rapporto di lavoro in misura compresa tra il 40% e il 60%, ottenendo mensilmente dal datore di lavoro una somma corrispondente alla contribuzione previdenziale a fini pensionistici a carico del datore di lavoro relativa alla prestazione lavorativa non effettuata. La riduzione dell'orario di lavoro non può durare per un periodo superiore a quello intercorrente tra la data di accesso al predetto beneficio e la data di maturazione del requisito anagrafico previsto dalla legge. Il suddetto beneficio è riconosciuto nel limite massimo di 60 milioni di euro per l'anno 2016, 120 milioni di euro per l'anno 2017 e 60 milioni di euro per l'anno 2018. Tale facoltà è concessa, a domanda e nei limiti delle risorse di cui al precedente periodo, previa autorizzazione della DTL. Il datore di lavoro, in caso di intesa con il lavoratore per la trasformazione in part-time, deve dare comunicazione all'INPS e alla DTL della stipulazione del contratto e della relativa cessazione secondo le modalità che verranno stabilite con decreto emanato dal Ministero del Lavoro di concerto con quello dell'Economia.

CONTRATTI DI SOLIDARIETÀ ESPANSIVA (ART. 1, CO. 285)

All'art. 41 del d.lgs. n. 148/2015 viene aggiunto il seguente comma: «2-bis. *Nei confronti dei lavoratori interessati da riduzione stabile dell'orario di lavoro con riduzione della retribuzione ai sensi dei commi 1 e 2, con esclusione dei soggetti di cui al comma 5, i datori di lavoro, gli enti bilaterali o i Fondi di solidarietà di cui al titolo II del presente decreto possono versare la contribuzione ai fini pensionistici correlata alla quota di retribuzione persa, nei casi in cui tale contribuzione non venga già riconosciuta dall'INPS. In relazione ai predetti versamenti non sono riconosciute le agevolazioni contributive di cui ai commi 1 e 2*».

PROROGA AMMORTIZZATORI SOCIALI IN DEROGA (ART. 1, CO. 304)

Gli ammortizzatori sociali in deroga vengono rifinanziati, per un totale di 250 milioni, per l'anno 2016. Fermo restando quanto disposto dal decreto ministeriale n. 83473/2014, il trattamento di integrazione salariale in deroga può essere concesso o prorogato, a decorrere dal 1 gennaio e fino al 31 dicembre 2016, per un periodo non superiore a tre mesi nell'arco di un anno. A decorrere dal 1 gennaio 2016 e sino al 31 dicembre 2016, il trattamento di mobilità in deroga non può essere concesso ai lavoratori che alla data di decorrenza del trattamento abbiano già beneficiato di prestazioni di mobilità in deroga per almeno tre anni, anche non continuativi. Per i restanti lavoratori il trattamento può essere concesso per non più di quattro mesi, non ulteriormente prorogabili, più ulteriori due mesi nel caso di lavoratori residenti nelle aree individuate dal Testo Unico sugli interventi nel Mezzogiorno. Per tali lavoratori il periodo complessivo non può comunque eccedere il limite massimo di tre anni e quattro mesi.

CONTRATTI DI SOLIDARIETÀ (ART. 1, CO. 305)

Le disposizioni di cui all'art. 5, co. 5[1] e 8[2], del d.l. n. 148/1993, convertito dalla l. n. 236/1993, trovano applicazione per l'intera durata stabilita nei contratti collettivi aziendali qualora detti contratti siano stati stipulati in data antecedente al 15 ottobre 2015, e, negli altri casi, esclusivamente sino al 31 dicembre 2016, nel limite massimo di 60 milioni di euro per l'anno 2016.

LAVORI DI PUBBLICA UTILITÀ E AMMORTIZZATORI SOCIALI (ART. 1, CO. 306)

Il comma 1 dell'art. 26 del d.lgs. n. 150/2015, è sostituito dal seguente: «1. *Allo scopo di permettere il mantenimento e lo sviluppo delle competenze acquisite, i lavoratori che fruiscono di strumenti di sostegno del reddito in costanza di rapporto di lavoro nonché i lavoratori sottoposti a procedure di mobilità possono essere chiamati a svolgere attività a fini di pubblica utilità a beneficio della comunità territoriale di appartenenza, sotto la direzione e il coordinamento di amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, e successive modificazioni, nel territorio del comune ove siano residenti*».

AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA CIGO E DELLA CIGS (ART. 1, CO. 308)

L'art. 1, co. 2, ult. parte, del d.lgs. n. 148/2015 – che escludeva il requisito dei 90 giorni di effettivo lavoro per la fruizione della cassa da parte del lavoratore, in caso di eventi oggettivamente non evitabili nel settore industriale – viene esteso a qualsiasi settore produttivo, con l'abrogazione delle parole "settore industriale".

PROROGA DIS-COLL (ART. 1, CO. 310)

L'indennità di disoccupazione per i lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa viene prorogata per il 2016.

CONDUCENTI DI CAMION CHE EFFETTUATO TRASPORTO INTERNAZIONALE (ART. 1, CO. 651)

A decorrere dal 1 gennaio 2016, a titolo sperimentale per un periodo di 3 anni, per i conducenti che esercitano la propria attività con veicoli a cui si applica il regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, equipaggiati con tachigrafo digitale e prestanti la propria attività in servizi di trasporto internazionale per almeno 100 giorni annui, è riconosciuto, a domanda, l'esonero dai complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di

<i>Api Notizie</i>	PREVIDENZIALE
<i>n. 2 del 18.01.2016</i>	<i>pagina 18</i>

lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, nella misura dell'80%. A tal fine viene autorizzata la spesa di 65,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018.

[1] *"Alle imprese non rientranti nel campo di applicazione dell'articolo 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, che, al fine di evitare o ridurre le eccedenze di personale nel corso della procedura di cui all'articolo 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, o al fine di evitare licenziamenti plurimi individuali per giustificato motivo oggettivo, stipulano contratti di solidarietà, viene corrisposto, per un periodo massimo di due anni, un contributo pari alla metà del monte retributivo da esse non dovuto a seguito della riduzione di orario. Il predetto contributo viene erogato in rate trimestrali e ripartito in parti uguali tra l'impresa e i lavoratori interessati. Per questi ultimi il contributo non ha natura di retribuzione ai fini degli istituti contrattuali e di legge, ivi compresi gli obblighi contributivi previdenziali ed assistenziali. Ai soli fini pensionistici si terrà conto, per il periodo della riduzione, dell'intera retribuzione di riferimento. La presente disposizione non trova applicazione in riferimento ai periodi successivi al 31 dicembre 1995."*

[2] *"Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano alle imprese artigiane non rientranti nel campo di applicazione del trattamento straordinario di integrazione salariale, anche ove occupino meno di sedici dipendenti, a condizione che i lavoratori con orario ridotto da esse dipendenti percepiscano, a carico di fondi bilaterali istituiti da contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale, una prestazione di entità non inferiore alla metà della quota del contributo pubblico destinata ai lavoratori."*

**AMMORTIZZATORI SOCIALI IN DEROGA:
CONCESSIONE DA PARTE DELLE REGIONI
(Messaggio INPS n. 54 del 11.01.2016)**

L'INPS ha emanato il [messaggio n. 54 del 11 gennaio 2016](#), con il quale informa che, in data 24 dicembre 2015, il Ministero del Lavoro ha emanato il decreto interministeriale prot. n. 40/0026591, che, all'art.1, dispone, per le finalità di cui all'articolo 44, comma 6, del decreto legislativo n.148 del 14 settembre 2015, che **le Regioni e le Province autonome possano concedere i trattamenti di integrazione salariale e di mobilità, anche in deroga ai criteri**, di cui all'articolo 2 e 3 del decreto interministeriale n.83473 del 1 agosto 2014, **nella misura del 5% delle risorse attribuite** con il D.I. n.90973 dell'8 luglio 2015.

Per la Lombardia la dotazione finanziaria è di € 4.421.028.

**GESTIONE ARTIGIANI E COMMERCianti: IMPOSIZIONE CONTRIBUTIVA
ANNO IMPOSTA 2015
(INPS - Messaggio n.81 del 12.01.2016)**

L'Inps, con il [messaggio n. 81 del 12 gennaio 2016](#), comunica che è stata ultimata l'elaborazione dell'imposizione contributiva per tutti i soggetti iscritti alla gestione previdenziale per l'anno 2015 e non già interessati da imposizione contributiva.

A seguito della predetta attività sono stati predisposti, dall'Istituto Previdenziale, i modelli "F24" necessari per il versamento della contribuzione dovuta secondo le disposizioni della circolare n. 26/2015.

Detti modelli F24 sono disponibili, in versione precompilata, nel **Cassetto Previdenziale per Artigiani e Commercianti** alla sezione Posizione assicurativa – Dati del modello F24 dove è possibile consultare anche il prospetto di sintesi degli importi dovuti con le relative scadenze e causali di pagamento.

Inoltre, nel rispetto di quanto comunicato con circolare n. 24/2013, dove si recita che *"l'Istituto, a partire dall'anno 2013, non invierà più le comunicazioni contenenti i dati e gli importi utili per il pagamento della contribuzione dovuta ..."*, le comunicazioni di cui trattasi saranno disponibili, sempre nel Cassetto, anche alla sezione Comunicazione bidirezionale – Modelli F24, con la riproduzione della stessa lettera che prima del 2013 veniva spedita a mezzo posta.

E' previsto, inoltre, l'invio di *e-mail di alert* ai titolari di posizione assicurativa, ovvero loro intermediari delegati, per i quali si è in possesso di recapito e-mail.

L'accesso ai Servizi del Cassetto Previdenziale per Artigiani e Commercianti avviene, come di consueto, tramite PIN del soggetto titolare di posizione contributiva, ovvero di un suo intermediario in possesso di delega in corso di validità.

LE NOVITÀ IN MATERIA DI PROCESSO TRIBUTARIO (Agenzia delle Entrate - Circolare n. 38/E del 29.12.2015)

Processo tributario più efficiente e maggiori tutele per il contribuente. Queste **le novità che riscrivono il contenzioso** in chiave più snella e razionale:

- mediazione tributaria estesa a tutti i ricorsi fino a 20mila euro, a prescindere che siano proposti nei confronti dell'Agenzia delle Entrate, delle Dogane, di Equitalia o di altri enti;
- sì alla chance di poter conciliare anche in secondo grado;
- restrizione delle possibilità di compensazione delle spese di giudizio;
- più spazio allo strumento della tutela cautelare;
- esecutività sprint delle sentenze;
- largo al giudizio di ottemperanza;
- innalzamento del valore delle liti per le quali il contribuente può difendersi personalmente in giudizio e ampliamento dei soggetti abilitati all'assistenza tecnica.

Con la [circolare](#) n. 38/E, pubblicata il 29 dicembre 2015, l'Agenzia delle Entrate commenta le novità introdotte dal DI n. 156/2015 di riforma del processo tributario, che troveranno applicazione per i giudizi pendenti alla data del **1° gennaio 2016**.

Di seguito, in dettaglio, le novità di maggior rilievo.

SPAZIO ALLA CONCILIAZIONE

La conciliazione giudiziale diventa esperibile anche per le controversie soggette a reclamo/mediazione e per quelle pendenti in secondo grado.

MEDIAZIONE SENZA CONFINI

L'istituto del reclamo/mediazione viene esteso e diventa obbligatorio anche per le controversie dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, degli enti locali, degli agenti della riscossione e dei concessionari iscritti all'albo di cui all'art. 53 del D.lgs. n. 446/1997, oltre che per liti - di valore indeterminabile - in materia catastale.

RAFFORZAMENTO DELLA TUTELA CAUTELARE

La disciplina della tutela cautelare si allarga fino ad abbracciare tutte le fasi del processo, in linea con quanto già affermato dalla giurisprudenza costituzionale e di legittimità.

SENTENZE TRIBUTARIE SUBITO ESECUTIVE E MAGGIOR TUTELA AL CONTRIBUENTE

A decorrere **dal 1° giugno 2016** diventano immediatamente esecutive le sentenze non definitive nei giudizi sugli atti relativi alle operazioni catastali, nonché le sentenze di condanna al pagamento di somme in favore dei contribuenti, pagamento che, se superiore ai 10mila euro, potrà essere subordinato dal giudice alla prestazione di idonea garanzia.

LARGO AL GIUDIZIO DI OTTEMPERANZA

Viene previsto che il giudizio di ottemperanza è l'unico strumento per l'esecuzione delle sentenze tributarie, definitive o meno, senza che possa farsi ricorso all'ordinaria procedura esecutiva.

MAGGIORI CHANCE DI AUTODIFESA PER IL CONTRIBUENTE IN GIUDIZIO

Il valore delle liti in cui i contribuenti possono stare in giudizio personalmente, senza l'assistenza di un difensore abilitato, viene innalzato dagli attuali 2.582,28 euro a 3mila euro.

L'ASSISTENZA TECNICA PIÙ A MISURA DI CAF

La categoria dei soggetti abilitati all'assistenza tecnica viene ampliata. In questa trovano spazio i dipendenti dei Caf, in relazione alle controversie che derivano da adempimenti posti in essere dagli stessi Caf nei confronti dei propri assistiti.

<i>Api Notizie</i>	FISCALE
<i>n. 2 del 18.01.2016</i>	<i>pagina 22</i>

REVERSE CHARGE: ULTERIORI CHIARIMENTI APPLICATIVI

La **Legge di Stabilità per il 2015 (L. 190/2014)** aveva introdotto, con decorrenza dall'inizio del 2015, alcune nuove fattispecie di *reverse charge* (o inversione contabile).

Tale meccanismo rappresenta un'eccezione alla regola generale che vede quale debitore d'imposta colui che cede il bene o presta il servizio; quando risulta applicabile il *reverse charge* la fattura viene emessa senza applicazione dell'Iva e sarà chi riceve il documento a doverla assolvere, integrando il documento, rendendosi debitore del tributo ma potendo al tempo stesso portarlo in detrazione (salvo specifiche limitazioni).

La fattispecie di più diffusa applicazione è quella prevista all'articolo 17, comma 6, lettera *a-ter*), relativa a prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative ad edifici.

Sul punto l'Agenzia era già intervenuta con la circolare 14/E/2015, ma molti aspetti restavano ancora dubbi; l'Amministrazione finanziaria torna sul tema con la circolare 37/E/2015 per completare il quadro interpretativo. (Vedi Api Notizie n.1 del 11.01.2016)

Anche nella circolare 37/E/2015, come avvenuto in occasione della pubblicazione della precedente circolare, l'Agenzia introduce una "clausola di salvaguardia", affermando che si ritengono comunque corretti i comportamenti tenuti precedentemente dai contribuenti in difformità delle indicazioni oggi fornite.

Di seguito si riepilogano i chiarimenti recati dalla circolare 37/E/2015:

Appalti per il frazionamento o accorpamento di edifici	<p>Nella precedente circolare 14/E/2015 l'Agenzia affermò che nel caso di un contratto di appalto complesso occorre distinguere le singole prestazioni e applicare il <i>reverse charge</i> alle prestazioni riconducibili alla lettera <i>a-ter</i>); fa eccezione il caso di appalto per la costruzione di edificio ovvero il restauro, risanamento conservativo e interventi di ristrutturazione edilizia (articolo 3, comma 1, lettera <i>c</i>) e <i>d</i>), D.P.R. 380/2001), nel qual caso trovano applicazione le regole ordinarie (no <i>reverse charge</i>) per la prestazione complessiva.</p> <p>Considerando che il D.L. 133/2014 ha qualificato quali manutenzioni ordinarie (articolo 3, comma 1, lettera <i>b</i>), D.P.R. 380/2001) le opere di frazionamento o accorpamento di unità immobiliari, l'Agenzia ha esteso anche a contratti di appalto che hanno ad oggetto tali prestazioni (purché senza modifica della volumetria complessiva dell'edificio e dell'originaria destinazione d'uso) la precedente interpretazione: detti appalti, anche se comprendono al loro interno prestazioni che potenzialmente sarebbero soggette a <i>reverse</i>, vanno nel complesso assoggettati ad Iva ordinaria.</p>
Demolizione e costruzione	<p>Nel caso di contratto di appalto che comprende la demolizione e la costruzione di edificio, non vi è la necessità di distinguere le prestazioni per verificare se applicare o meno il <i>reverse charge</i>, ma risulta applicabile l'Iva nei modi ordinari all'intera fattispecie contrattuale.</p>

<p>Fornitura con posa in opera</p>	<p>Mentre la fornitura con posa in opera è soggetta all'Iva nei modi ordinari, le prestazioni di servizi che ricadono nel campo di applicazione della lettera a-ter) sono soggette a <i>reverse charge</i>, senza necessità di distinguere tra valore del servizio e valore della prestazione. L'Agenzia chiarisce che per distinguere le due fattispecie occorre aver riferimento alla tipologia di prestazione (se sia solo una posa ovvero via sia modifica o adattamento del bene), al valore del bene rispetto alla prestazione (aspetto significativo ma non dirimente), ma soprattutto occorre valutare le pattuizioni negoziali tra le parti</p>
<p>Parcheggi</p>	<p>Le prestazioni servizi di cui alla lettera a-ter) ricadono nel campo di applicazione dell'inversione contabile se riguardano gli edifici; l'Agenzia precisa che rientrano in tale nozione anche i parcheggi interrati ovvero costruiti sul lastrico solare di un fabbricato.</p>
<p>Derattizzazione, spurgo e rimozione neve</p>	<p>Le attività di derattizzazione (codice ateco 81.29.10), di spurgo delle fosse biologiche, dei tombini (37.00.00) e di rimozione della neve (81.29.91) sono operazioni che richiedono l'applicazione dell'Iva nei modi ordinari.</p>
<p>Impianti interni / esterni agli edifici</p>	<p>Ogni qual volta l'installazione di un impianto sia funzionale o servente all'edificio, anche se parte dell'impianto è posizionato all'esterno dello stesso (videosorveglianza, climatizzazione, citofono, impianto idraulico con allaccio alla rete fognaria), deve trovare applicazione il meccanismo del <i>reverse charge</i>.</p>
<p>Manutenzione</p>	<p>Già la circolare 14/E/2015 aveva stabilito che dovesse applicarsi l'inversione contabile alle attività di manutenzione e riparazione degli impianti; nella presente circolare viene confermata (rafforzandola) tale posizione, affermando che questo trattamento riguarda anche le manutenzioni che ricadono nell'attività di "altri lavori di costruzione e installazione, n.c.a." (codice ateco 43.29.09).</p>
<p>Impianti fotovoltaici</p>	<p>Le attività di installazione di impianti fotovoltaici integrati (i pannelli sostituiscono la copertura) o semi-integrati (i pannelli sono appoggiati alla copertura) sono soggette ad inversione contabile ai sensi della lettera a-ter); allo stesso modo si applica l'inversione contabile quando i pannelli sono posizionati a terra ma sono posti al servizio di un fabbricato. Questo però vale solo se tali impianti sono accatastati congiuntamente al fabbricato stesso; nel caso di accatastamento autonomo, la relativa installazione e manutenzione richiede l'applicazione dell'Iva nei modi ordinari.</p>
<p>Impianti antincendio</p>	<p>L'installazione e manutenzione di impianti antincendio è attività soggetta all'inversione contabile. L'installazione e la manutenzione degli estintori è soggetta a <i>reverse charge</i> solo se detti estintori fanno parte di un piano antincendio ai sensi del D.M. 20 dicembre 2012. Al contrario, installazione e manutenzione di estintori che non fanno parte di un impianto complesso, richiedono l'applicazione dell'Iva nei modi ordinari. L'installazione di porte tagliafuoco richiede l'applicazione dell'inversione contabile.</p>
<p>Sostituzione di parti di impianto</p>	<p>Qualora la volontà contrattuale delle parti sia rivolta alla riparazione e/o ammodernamento degli impianti, anche mediante la sostituzione di parti danneggiate o divenute obsolete e non alla mera fornitura di beni, le</p>

<i>Api Notizie</i>	FISCALE
<i>n. 2 del 18.01.2016</i>	<i>pagina 24</i>

suddette attività ricadano nell'ambito di applicazione del meccanismo dell'inversione contabile, a condizione, naturalmente, che i servizi resi siano relativi a edifici.

<i>Api Notizie</i>	FISCALE
<i>n. 2 del 18.01.2016</i>	<i>pagina 25</i>

Installazione di impianti	<p>Sono assoggettate a <i>reverse charge</i> le installazioni di impianti riconducibili ai codici ateco 2007 43.21, 43.22 e 43.29; questi sono impianti che formano parte integrante degli edifici e a questi risultano serventi.</p> <p>Le installazioni (e le manutenzioni) di altri impianti relativi ad una attività industriale ma che non ineriscono il funzionamento di un edificio, anche se formano un tutt'uno con l'edificio, ad esempio le celle frigorifere, sono invece soggette ad Iva con le modalità tradizionali.</p>
Prestazioni rese da terzi	<p>Qualora le prestazioni rese da soggetti terzi, su incarico della società che commercializza i beni, siano servizi di installazione di impianti e completamento di edifici e rientrino nei codici di attività di cui alla Tabella ateco 2007 (cfr. circolare n. 14/E/2015), tali prestazioni devono essere assoggettate al meccanismo del <i>reverse charge</i>.</p> <p>Allo stesso modo si applica il <i>reverse charge</i> quando le prestazioni di installazione e/o allestimento siano rese, in via autonoma (e non su incarico della società presso cui sono stati acquistati i beni), da soggetti terzi sulla base di un rapporto diretto.</p>
Beni significativi	<p>La disposizione agevolativa in materia di aliquota prevista per i beni significativi (D.M. 29 dicembre 1999), riguardando esclusivamente prestazioni effettuate nei confronti dei consumatori finali, non trova applicazione nelle ipotesi di <i>reverse charge</i> di cui alla lettera <i>a-ter</i>), in quanto quest'ultima riguarda i soli rapporti tra soggetti passivi d'imposta.</p>
Diritto di chiamata e manutenzione in abbonamento	<p>L'inversione contabile si applica anche alle somme addebitate a titolo di diritto fisso di chiamata da parte di un tecnico contattato per la verifica di un impianto.</p> <p>Allo stesso modo sono soggette ad inversione contabile i canoni periodici addebitati in applicazione di un contratto di manutenzione.</p> <p>Ovviamente deve trattarsi di un impianto relativo ad un edificio.</p>
Allacciamento e attivazione	<p>Il corrispettivo per l'allacciamento di un impianto e per l'attivazione di un'utenza, in quanto facenti parte della fornitura di luce, acqua gas, etc., non si considerano relativi all'impianto: conseguentemente, l'Iva relativa a tali prestazioni deve essere applicata nei modi ordinari.</p>
Servizi non imponibili	<p>Nel caso di operazioni non imponibili non risulta applicabile il meccanismo dell'inversione contabile, che invece potrà trovare applicazione solo quando l'operazione risulta essere imponibile Iva.</p>

LA GESTIONE DELLE LETTERE DI INTENTO

Già dal periodo di imposta 2015 sono cambiate le regole per gli esportatori abituali che intendono acquistare beni o servizi senza dovere corrispondere l’Iva al proprio fornitore:

- 1) la dichiarazione di intento viene generata con apposito *software* e spedita telematicamente dall’esportatore abituale (quindi colui che intende acquistare beni e servizi senza applicazione dell’Iva, in quanto munito di *plafond*) all’Agenzia delle entrate;
- 2) l’Agenzia delle entrate trasmette apposita ricevuta all’esportatore abituale;
- 3) l’esportatore abituale invia al proprio fornitore la lettera di intento unitamente alla ricevuta dell’Agenzia delle entrate;
- 4) il fornitore verifica su apposita piattaforma del sito delle entrate la correttezza della lettera di intento e provvede ad effettuare la fornitura del bene o la prestazione di servizio non applicando l’Iva ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lettera c), D.P.R. 633/1972.

L’EMISSIONE DELLA LETTERA DI INTENTO

Diversamente dal passato (fino al 31 dicembre 2014), non si rende più necessaria la formalizzazione cartacea della lettera di intento. Infatti, la procedura predisposta dall’Agenzia delle entrate (ed, ovviamente, le *utility* delle varie case di software) genera direttamente il file telematico da spedire all’Agenzia e da stampare per il proprio fornitore.

In particolare, a seguire si analizza la struttura del documento, suddividendolo in “ideali” sezioni autonome, chiarendo il tutto con un esempio di compilazione, riferito alla ipotetica società Alfa Srl, esportatore abituale nel periodo di imposta 2015 (circostanza verificata con le risultanze delle operazioni già poste in essere).

Parte relativa alla numerazione ed all’anno di riferimento:



Nell’esempio si è ipotizzato che la dichiarazione di intento sia la prima emessa, a valere sull’anno 2016. La parte non compilata servirà al soggetto che riceve la lettera di intento al fine di inserire i propri protocolli. L’una e l’altra numerazione dovranno essere richiamate sulla fattura emessa dal fornitore, con una dicitura del tipo “operazione non imponibile ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lettera c) D.P.R. 633/1972, come da vostra dichiarazione di intento numero /2016, da noi protocollata al numero .../2016”.

Parte relativa ai dati anagrafici del richiedente:

DATI DEL DICHIARANTE	Codice fiscale	02823440178		Partita IVA	02823440178	
	Cognome o denominazione o ragione sociale	ALFA S.R.L.		Nome		
	Data di nascita	giorno mese anno		Comune (o Stato estero) di nascita	Provincia (sigla)	
DATI RELATIVI AL RAPPRESENTANTE FIRMATARIO DELLA DICHIARAZIONE	Codice fiscale	RSS MRA 19R69 B157M		Codice carica	1	
	Codice fiscale società			Cognome	ROSSI	
	Codice fiscale società			Nome	MARIO	
	Data di nascita	giorno mese anno		Comune (o Stato estero) di nascita	Provincia (sigla)	
		19 10 1969		BRESCIA	BS	
RECAPITI	Telefono	prefisso numero		Indirizzo di posta elettronica		
		111 222222		alfasrl@postaelettronica.it		

L'indicazione dei dati anagrafici appare sostanzialmente di immediata comprensione. Trattandosi di lettera di intento emessa da una società, vanno indicati i dati del legale rappresentante o altro soggetto abilitato a firmare il modello.

Parte in cui indicare la validità della lettera di intento:

DICHIARAZIONE	Intendo avvalermi della facoltà, prevista per i soggetti che hanno effettuato cessioni all'esportazione od operazioni assimilate, di effettuare <input checked="" type="checkbox"/> ACQUISTI <input type="checkbox"/> o <input type="checkbox"/> IMPORTAZIONI <input type="checkbox"/> senza applicazione dell'IVA nell'ANNO <input type="text" value="2016"/>					
	e chiedo di acquistare o importare <input type="text" value="Indicare la tipologia di bene o servizio richiesta (esempio: ACQUISTO BENI)"/>					
	La dichiarazione si riferisce a:					
	una sola operazione per un importo pari a euro <input type="text" value=""/> operazioni fino a concorrenza di euro <input type="text" value=""/> operazioni comprese nel periodo da <input type="text" value="12"/> giorno <input type="text" value="01"/> mese <input type="text" value="2016"/> anno a <input type="text" value="31"/> giorno <input type="text" value="12"/> mese <input type="text" value="2016"/> anno					

La descrizione della tipologia di operazione richiesta (acquisto interno o importazione), l'anno di riferimento, la tipologia di acquisto (bene o servizio), così come la tipologia di esenzione richiesta (singola operazione, operazioni sino alla concorrenza di un determinato importo, operazioni in un certo lasso temporale) ricalcano le precedenti abitudini di compilazione della "vecchia" dichiarazione di intento. Nell'esempio proposto, il periodo coperto dalla lettera di intento risulta opportunamente coordinato con il momento in cui la dichiarazione viene spedita.

Parte relativa ai dati anagrafici del destinatario:

DESTINATARIO DELLA DICHIARAZIONE	<input type="checkbox"/> Dogana					
	Altra parte contraente					
	Codice fiscale	01234567891		Partita IVA	01234567891	
	Cognome o denominazione o ragione sociale	BETA S.R.L.		Nome		
					Sesso (M/F)	

La sezione relativa al destinatario si può sostanzialmente suddividere in due parti:

- quella relativa alle importazioni, in cui sarà sufficiente barrare la casella "dogana";
- quella relativa ad altri operatori residenti, in cui si devono dettagliare le informazioni anagrafiche del fornitore, comprensive del codice fiscale (dato non sempre presente nell'anagrafica aziendale e che non sempre coincide con la partita Iva).

Il fatto che venga inviata una lettera di intento ad un soggetto con il quale non si potranno in essere operazioni nel corso dell'anno 2016, non determinerà più alcun disturbo in capo all'ipotetico fornitore, per il semplice fatto che quest'ultimo non sarà più tenuto ad alcun adempimento.

Parte relativa al *plafond*:

QUADRO A - PLAFOND					
Tipo	A1	Fisso <input checked="" type="checkbox"/>	Mobile <input type="checkbox"/>		
Operazioni che concorrono alla formazione del <i>plafond</i>	A2	Dichiarazione annuale IVA presentata <input type="checkbox"/>			
		Esportazioni <input checked="" type="checkbox"/>	Cessioni intracomunitarie <input checked="" type="checkbox"/>	Cessioni verso San Marino <input type="checkbox"/>	Operazioni assimilate <input type="checkbox"/>

In sede di invio della lettera di intento, l'Agenzia delle entrate vuole conoscere:

- il tipo di *plafond* utilizzato (fisso o mobile);
- la genesi dello stesso *plafond*.

In merito alla genesi del *plafond* bisogna distinguere due casi:

- 1) ove, alla data dell'invio della lettera di intento, sia già stata presentata la dichiarazione Iva dell'anno precedente (nel nostro caso, anno 2015), sarà sufficiente barrare la casella (1) del rigo A2, in quanto l'Agenzia dispone già delle informazioni;
- 2) ove, invece, la dichiarazione annuale non sia stata ancora presentata, si dovrà barrare una (o più) delle successive caselle (da 2 a 5) per indicare la tipologia delle operazioni poste in essere nel 2015, che hanno generato *plafond*.

Nel nostro esempio di compilazione, poiché la lettera di intento è spedita ai primi giorni di gennaio, la dichiarazione annuale Iva non è stata ancora trasmessa, con la conseguenza che si è indicata la formazione del *plafond* tramite esportazioni e cessioni intracomunitarie.

Parte relativa all'impegno alla trasmissione telematica:

IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA	Codice fiscale dell'intermediario	VRD LGU 19R69 B157 M	
	Data dell'impegno	giorno	anno
		08	2016
	FIRMA DELL'INTERMEDIARIO	Verdi Luigi	

La dichiarazione può essere trasmessa:

- direttamente, da parte dei soggetti abilitati dall'Agenzia delle entrate,
- oppure tramite gli intermediari abilitati alla trasmissione, utilizzando il *software*, denominato "dichiarazione d'intento", disponibile sul sito internet dell'Agenzia delle entrate. L'intermediario abilitato alla trasmissione telematica delle dichiarazioni è tenuto a rilasciare al dichiarante, contestualmente alla ricezione della dichiarazione o all'assunzione dell'incarico per la sua predisposizione, l'impegno a trasmettere in via telematica all'Agenzia delle entrate i dati in essa contenuti.

L'intermediario è tenuto a consegnare al dichiarante una copia:

- della dichiarazione trasmessa
- e della ricevuta di presentazione della comunicazione rilasciata dall'Agenzia delle entrate.

La dichiarazione si considera presentata nel giorno in cui l'Agenzia delle entrate riceve i dati e, da quel momento, potranno essere effettuate le forniture in sospensione di imposta.

Nell'esempio, valendo la lettera di intento dal 12 gennaio 2016, si è provveduto a trasmetterla all'Agenzia delle entrate con sufficiente anticipo.

Infatti, si dovrà poi:

- attendere la ricevuta telematica;
- inviare la lettera di intento (senza la stampa del quadro "A" relativo al plafond) e la ricevuta stessa in forma cartacea al fornitore.

La ricezione della lettera di intento da parte del fornitore

Il fornitore, prima di porre in essere la fornitura, avrà cura di verificare sul sito dell'Agenzia delle entrate la correttezza e l'esistenza del documento cartaceo ricevuto, sfruttando l'apposita utilità presente sul sito dell'Agenzia:

1. dal sito dell'Agenzia scegliere la sezione "servizi *on line*" in alto a destra;
2. selezionare l'opzione "servizi fiscali";
3. selezionare l'opzione "verifica ricevuta dichiarazione di intento";
4. si apre una videata nella quale è sufficiente inserire i dati richiesti, desumibili anche dalla ricevuta (tra cui il codice fiscale del dichiarante);
5. nell'apposita casella "codice di sicurezza" va copiata la scritta che compare a video ed è possibile effettuare la verifica;
6. è consigliabile (ma non obbligatorio) provvedere alla stampa dell'esito del controllo.

La procedura delineata appare molto importante, in quanto consente al fornitore di evitare possibili contestazioni in fase di emissione di una fattura senza addebito dell'Iva. Per le successive forniture in corso d'anno, è inutile ripetere il controllo, in quanto l'esportatore abituale non è più chiamato ad effettuare alcuna comunicazione all'Agenzia delle entrate, nel cui archivio resterà memorizzata l'originaria lettera di intento. Ciò accadrà anche nel caso di revoca, in relazione alla quale si riceverà unicamente la comunicazione cartacea dal proprio cliente, senza che nulla risulti all'anagrafe tributaria (l'onere di provare la revoca - in forma scritta - grava sull'esportatore abituale).

Il fornitore può effettuare cessioni di beni e prestazioni di servizi senza Iva solo dopo aver:

- ricevuto la dichiarazione d'intento e la relativa ricevuta di presentazione all'Agenzia delle entrate, consegnategli dall'esportatore abituale;
- riscontrato telematicamente l'avvenuta presentazione della dichiarazione d'intento all'Agenzia delle entrate da parte dell'esportatore abituale.

Il fornitore deve tenere l'apposito registro delle dichiarazioni d'intento e dovrà riepilogare nel quadro VI della dichiarazione Iva annuale le dichiarazioni d'intento ricevute.

DENARO CONTANTE: LIMITI ALL'UTILIZZO E OBBLIGO DEI PAGAMENTI ELETTRONICI

La Legge di Stabilità 2016 prevede:

- l'innalzamento del limite per l'utilizzo del denaro contante;
- l'obbligo di accettare pagamenti mediante carte di debito o di credito.

NUOVI LIMITI ALL'UTILIZZO DEL DENARO CONTANTE

A decorrere dall'1.1.2016, il limite per l'utilizzo del denaro contante è innalzato da 999,99 a 2.999,99 euro.

In particolare, a decorrere dall'1.1.2016, è vietato trasferire denaro contante o libretti di deposito bancari o postali al portatore o titoli al portatore in euro o in valuta estera, a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, quando il valore oggetto di trasferimento sarà complessivamente pari o superiore a 3.000,00 euro (e non più a 1.000,00 euro).

CAMBIIVALUTE

Il limite di 2.999,99 euro vale anche per la negoziazione a pronti di mezzi di pagamento in valuta svolta dai soggetti iscritti nella sezione prevista dall'art. 17-*bis* del DLgs. 141/2010 (cambivalute), in relazione alla quale era fissata la soglia di 2.499,99 euro.

MONEY TRANSFER

Viene lasciata, invece, a 999,99 euro la soglia per il servizio di "rimessa di denaro" di cui all'art. 1 co. 1 lett. b) n. 6 del DLgs. 11/2010 (c.d. "*money transfer*").

ASSEGNI, VAGLIA POSTALI E CAMBIARI E SALDO DEI LIBRETTI DI DEPOSITO AL PORTATORE

Viene lasciato, invece, immutato, a 1.000,00 euro, l'importo a partire dal quale gli assegni bancari e postali e gli assegni circolari ed i vaglia postali e cambiari devono recare l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità.

Del pari, resta fermo a 999,99 euro il limite del saldo dei libretti di deposito bancari o postali al portatore.

CANONI DI LOCAZIONE E SETTORE DELL'AUTOTRASPORTO

Viene prevista, inoltre, l'abrogazione:

- dell'art. 12 co. 1.1 del DL 201/2011 convertito, ai sensi del quale, in deroga al limite allora previsto (999,99 euro), i pagamenti riguardanti canoni di locazione di unità abitative, fatta eccezione per quelli di alloggi di edilizia residenziale pubblica, dovevano essere corrisposti obbligatoriamente, quale ne fosse l'importo, in forme e modalità che escludevano l'uso del contante e ne assicuravano la tracciabilità anche ai fini della asseverazione dei patti contrattuali per l'ottenimento delle agevolazioni e detrazioni fiscali da parte del locatore e del conduttore;
- dell'art. 32-*bis* co. 4 del DL 133/2014 convertito, ai sensi del quale, al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata alla prevenzione delle infiltrazioni criminali e del riciclaggio del denaro derivante da traffici illegali, tutti i soggetti della filiera dei trasporti dovevano provvedere al pagamento del corrispettivo per le prestazioni rese in adempimento di un contratto di trasporto di merci su strada, di cui al DLgs. 286/2005, utilizzando strumenti elettronici di pagamento, ovvero il canale bancario attraverso assegni, bonifici bancari o postali, e comunque ogni altro strumento idoneo a garantire la piena tracciabilità delle operazioni, indipendentemente dall'ammontare dell'importo dovuto. Per le violazioni di tali norme avrebbero dovuto trovare applicazione le disposizioni dell'art. 51 co. 1 del DLgs. 231/2007, ai sensi del quale i destinatari del DLgs. "antiriciclaggio" che, nell'esercizio della propria attività professionale, hanno notizia di infrazioni alle disposizioni, tra le altre, in tema di limiti all'utilizzo del denaro contante, ne riferiscono entro trenta giorni alle competenti Ragionerie territoriali dello Stato per la contestazione e gli altri adempimenti previsti dall'art. 14 della L. 689/81.

<i>Api Notizie</i>	FISCALE
<i>n. 2 del 18.01.2016</i>	<i>pagina 31</i>

- Anche in tali casi, quindi, è operativa la disciplina di carattere generale recante, a decorrere dall'1.1.2016, la possibilità di pagare in contanti fino a 2.999,99 euro.

PROFESSIONISTI E POS

I soggetti che effettuano l'attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali, erano tenuti – in base alla previgente disciplina – ad accettare pagamenti tramite carte di debito per importi superiori a 30,00 euro.

La legge di stabilità 2016:

- impone ai suddetti soggetti e, quindi, anche ai professionisti l'accettazione dei pagamenti non solo tramite carte di debito, ma anche con carte di credito (salvi i casi di oggettiva impossibilità tecnica);
- sopprime qualsiasi riferimento a eventuali importi minimi e precisa che i DM attuativi dovranno prevedere, accanto alle modalità e ai termini di attuazione della previsione normativa, anche le fattispecie costituenti illecito e l'importo delle relative sanzioni amministrative pecuniarie. Ne consegue che la richiesta di pagamento tramite carte di debito o di credito potrebbe intervenire anche per importi pari o inferiori a 30,00 euro (limite operativo fino al 31.12.2015 per effetto delle indicazioni contenute nel DM 24.1.2014).

<i>Api Notizie</i>	ECOLOGIA
<i>n. 2 del 18.01.2016</i>	<i>pagina 32</i>

FINO AL 12 GENNAIO È POSSIBILE INVIARE IL QUESTIONARIO SULL' "ECONOMIA CIRCOLARE"

Segnaliamo alle Aziende Associate che l'Unione europea intende promuovere una trasformazione dell'attuale sistema di produzione e consumo abbandonando il modello lineare (estrai, produci, consuma e getta) per arrivare a quello circolare (estrai, produci, consuma e riproduci). Quale pilastro della green economy per perseguire l'obiettivo dello sviluppo sostenibile, il modello identificato per raggiungere questo importante traguardo è quello dell'**economia circolare**, ossia un **modello di sviluppo industriale il cui obiettivo è quello di preservare e mantenere il più a lungo possibile il valore dei prodotti e dei materiali nell'economia, riducendo al contempo la generazione di rifiuti non riciclabili, nonché l'eccessivo consumo di risorse primarie**.

Rispetto a queste tematiche, il Ministero dell'Ambiente ritiene utile raccogliere informazioni dal comparto produttivo italiano al fine di supportare il Governo nella trattativa con gli altri Stati Membri e con la Commissione nella fase preliminare di approvazione delle riforme previste, nonché nell'implementazione delle successive politiche a livello nazionale. A tal proposito è stato sviluppato un **questionario che intende indagare gli orientamenti delle imprese italiane**, accessibile e **compilabile entro il 12 Febbraio p.v.** al seguente link:

https://docs.google.com/forms/d/1dXQs1x2py4NR53mChaVWyrV1vy8omvP_wi52B11Lywc/viewform

PROSSIMI ADEMPIMENTI E NUOVA GUIDA CONAI

Segnaliamo alle Aziende Associate che è disponibile l'edizione 2016 della "**Guida all'adesione e all'applicazione del Contributo Ambientale CONAI**".

NOVITÀ CONAI

Le principali novità riportate nella guida riguardano:

- 1) la variazione del contributo ambientale per gli imballaggi in vetro e sulle procedure semplificate di dichiarazione di imballaggi pieni importati;
- 2) la variazione delle soglie di esenzione e di periodicità annuale delle dichiarazioni del contributo;
- 3) l'aggiornamento delle procedure di rimborso/esenzione dal contributo ambientale per attività di esportazione.

Sul [sito](#) istituzionale di CONAI è possibile visionare e scaricare la nuova Guida, il **documento che riporta nel dettaglio tutte le modifiche al sistema CONAI** ed il **calendario 2016 con le scadenze per la presentazione delle varie dichiarazioni periodiche**.

PROSSIME SCADENZE

Si segnalano le date dei prossimi adempimenti CONAI:

- **20 gennaio 2016:** come ogni anno, i **produttori di imballaggi** e gli **importatori di merci imballate** ("imballaggi pieni") inoltrano a CONAI la dichiarazione periodica (mensile, trimestrale o annuale) del contributo ambientale. Chi risultasse "esente" per la prima volta deve comunicarlo, chi invece confermasse di appartenere alla classe "esente" non deve fare comunicazione. Nota 2016: sono state modificate le soglie di esenzione, che saranno applicate sull'anno di competenza 2016, e non 2015. Per i dettagli si rimanda alle pag. 132 e 133 della guida.

29 febbraio 2016: coloro che esportano merce imballata, possono ottenere il "rimborso" del contributo pagato sugli imballaggi acquistati in Italia ma venduti su territorio estero. Entro la scadenza sopra indicata, possono calcolare il plafond di esenzione e farne richiesta di applicazione ai propri fornitori e a CONAI (attraverso il mod. 6.5). Entro la stessa data si può fare la richiesta di rimborso per le esportazioni del 2015 (mod. 6.6).

LEGGE DI STABILITÀ 2016: LE NORME CONCERNENTI L'AUTOTRASPORTO

Riassumiamo, di seguito, i contenuti della Legge che riguardano direttamente l'autotrasporto:

DEDUZIONI FORFETARIE

Le deduzioni ora sono articolate in due sole fasce. Sparisce la distinzione tra trasporti regionali ed extra-regionali, che ora fanno parte di un'unica fascia, mentre rimane quella che riguarda i trasporti svolti all'interno del Comune dove ha residenza l'autotrasportatore.

La norma non fissa il valore delle due fasce, ma precisa solo che i trasporti svolti all'interno del Comune consentiranno al trasportatore un beneficio pari al 35% di quello riconosciuto ai colleghi che esercitano l'autotrasporto sulle medie e lunghe percorrenze.

Con il successivo decreto di riparto verranno definite sia l'entità globale delle risorse destinate a questa voce di spesa che l'entità delle deduzioni, anche tenendo conto delle rilevazioni statistiche realizzate dall'amministrazione finanziaria.

RECUPERO DELLE ACCISE SUL GASOLIO

La Legge di Stabilità mantiene anche per il 2016 il credito d'imposta per le accise sul gasolio utilizzato dagli autotrasportatori, ma riduce l'accesso al beneficio solamente per i consumi effettuati da veicoli con motore Euro 3 o più moderno.

Lo sconto delle accise sul gasolio per l'autotrasporto sarà infatti legato, dal 2016, alla classe ambientale del camion. Questa è la condizione che il Governo ha imposto per salvaguardare questo beneficio che rappresenta una voce decisiva nel bilancio di molti trasportatori.

Va infatti sottolineato che, pur in un periodo di ribasso forsennato del prezzo del petrolio, le quotazioni del gasolio non hanno seguito in modo coerente tale curva discendente.

In sostanza, dal prossimo anno chi svolge trasporti stradali con automezzi equipaggiati con motori Euro Zero, Euro 1 ed Euro 2 non otterrà alcun rimborso delle accise, anche se l'autoveicolo ha massa complessiva superiore a 7,5 tonnellate (che resta la condizione necessaria per ottenere il beneficio).

Ricordiamo che i veicoli Euro Zero erano già stati esclusi dalla Legge di Stabilità 2015.

Il ministero dell'Economia è incaricato dalla Legge di monitorare l'effettivo tiraggio del provvedimento di rimborso delle accise e di rilevare eventuali risparmi che l'esclusione dei veicoli più inquinanti (e, in buona sostanza, anche maggiori consumatori di carburante) potrà produrre rispetto agli anni precedenti.

L'autotrasporto ha però ottenuto che le risorse derivanti dal maggiore virtuosismo nei comportamenti dei trasportatori determini un premio per l'insieme della categoria.

Nel caso, infatti, si riuscisse ad ottenere un concreto risparmio, i soldi così ricavati saranno destinati a due fini:

1. La maggior parte delle risorse, ossia l'85%, andrà nel Fondo per l'acquisto di autoveicoli per il trasporto pubblico di persone locale e regionale (istituito dalla stessa legge di Stabilità),
2. Tuttavia il 15% delle minori uscite potrà essere usato per incentivare l'acquisto di veicoli industriali dell'ultima generazione da parte delle imprese di autotrasporto di merci.

RICAPITALIZZAZIONE DEL FONDO DI GARANZIA

Come si ricorderà, l'autotrasporto era già stato ammesso ad usufruire, con particolari accorgimenti, della cosiddetta "Nuova Legge Sabbatini" per il sostegno all'acquisto di macchinari da utilizzare in azienda.

Ora la Legge di stabilità riattiva, con un investimento di 10 milioni di euro, la Sezione Speciale per l'Autotrasporto del Fondo di Garanzia per le PMI.

Il fondo era fermo da settembre dopo l'annuncio del Mediocredito Centrale sull'esaurimento delle risorse della Sezione.

Con la riattivazione le imprese potranno beneficiare di due importanti novità: l'estensione della garanzia diretta all'80% del finanziamento e l'utilizzo del fondo anche per garantire i finanziamenti della "Nuova Sabbatini".

REGISTRO DEI CONDUCENTI INTERNAZIONALI E DECONTRIBUZIONE DEL LORO IMPIEGO PER L'ESPANSIONE ALL'ESTERO DELL'AUTOTRASPORTO ITALIANO

La norma nasce con l'accordo del 5 novembre al fine di arginare il dumping delle imprese estere soprattutto dell'Est Europa nelle relazioni internazionali con origine e destinazione il nostro Paese. Il provvedimento mira, quindi, a rendere più competitivo l'autotrasporto di merci e di persone italiano rispetto ai concorrenti stranieri.

Per giungere a questo risultato il Governo ha stanziato una somma decisamente importante: 65,5 milioni l'anno per il triennio 2016-2018, periodo che viene definito dalla Legge come "sperimentale". Il testo definitivo della Legge di Stabilità 2016 prevede, in concreto, l'esonero dell'80% dei contributi previdenziali dovuti per gli autisti che per almeno 100 gg annui, sono stati utilizzati in servizi di trasporto internazionale sui veicoli muniti di tachigrafo digitale.

L'INPS concederà il beneficio sulla base della priorità cronologica in cui sono pervenute le domande. Va peraltro sottolineato come la decontribuzione si affianchi, senza metterla in discussione, alla misura, già da tempo in vigore, di non assoggettamento fiscale delle somme erogate a titolo di trasferta ai conducenti impiegati in trasporti internazionali, trasferte che, oltretutto, risultano esenti da contribuzione per una somma non indifferente.

La legge prevede che l'INPS svolga un controllo delle minori entrate derivanti dalla misura, inviando relazioni mensili ai ministeri del Lavoro, dei Trasporti e dell'Economia, allo scopo di verificare se, a fronte dei denari spesi dallo Stato, vi sia o meno recupero di traffici e, soprattutto, di traffici effettuati da camion con autisti italiani, rispetto al passato.

La misura non si estende invece premi e ai contributi dovuti all'Inail, anche se va ricordato che l'INAIL già di suo ha confermato le riduzioni di premio a favore delle imprese virtuose.

Successivi provvedimenti preciseranno i modi con cui sarà fruibile la decontribuzione.

AUTOTRASPORTO INTERNAZIONALE IN ITALIA: TORNA, A PENA DI PESANTI SANZIONI, L'OBBLIGO DI DOCUMENTAZIONE

La Legge di Stabilità 2016, approvata definitivamente dal Senato il 22 dicembre 2015, reintroduce per gli autotrasporti internazionali l'obbligo di esibire la documentazione relativa al trasporto stesso. Questo provvedimento serve per migliorare i controlli sulla regolarità dei trasporti internazionali e delle attività di cabotaggio stradale svolte dai vettori stranieri in territorio italiano.

Durante i controlli su strada, gli autisti dovranno esibire la prova documentale di essere entrati in Italia svolgendo un trasporto internazionale, mostrando un qualunque documento di accompagnamento delle merci previsto dalla normativa internazionale (di norma la lettera di vettura internazionale) o nazionale.

Se tale documentazione non risultasse presente sul camion, la norma prevede sia una sanzione amministrativa, sia il fermo del veicolo.

Il fermo cessa quando il vettore presenta la documentazione richiesta.

In questo periodo il veicolo è affidato in custodia, a spese dell'impresa responsabile della violazione, ai soggetti che ne sono autorizzati.

Per attuare le sanzioni e il fermo, la Legge si riferisce agli articoli 214 e 207 del Codice della Strada.

Per quanto riguarda le sanzioni, esse sono decisamente consistenti:

1. Se l'impresa di autotrasporto fornisce la prova documentale richiesta (ma non presente in cabina) entro 60 giorni dal controllo, subirà una multa da 400 a 1.200 euro.
2. Se la documentazione è incompleta o non viene fornita, la multa sale da 2.000 a 6.000 euro. Qualora ricorressero gli estremi per la contestazione, si applicheranno anche gli artt. 44 e 46 BIS della Legge 298/1974.
3. Ulteriori sanzioni, ossia quelle previste dal primo e secondo comma dell'articolo 46 della Legge 298/1974, si applicano se la mancanza di documentazione non permetta di accertare la regolarità del trasporto internazionale.

<i>Api Notizie</i>	AUTOTRASPORTO
<i>n. 2 del 18.01.2016</i>	<i>pagina 36</i>

Per il pagamento si applica il meccanismo previsto per gli stranieri dall'art. 207 C.d.S, che prevede il versamento nelle mani dell'agente accertatore o, in mancanza, l'obbligo di prestare una cauzione a pena del fermo del mezzo fino ad un massimo di 60 giorni.

DIGITALIZZAZIONE PROCESSO DI IMPORTAZIONE (Agenzia delle Dogane - nota n.144636 del 11.01.2016)

Gli operatori economici che si avvalgono della procedura di domiciliazione, già da tempo effettuano le connesse formalità doganali in modalità completamente telematica, nell'ambito di un processo full-digital, senza la necessità di recarsi in dogana.

Con l'attivazione dello Sportello Unico Doganale e a seguito della capillare diffusione del "e-Manifest", sono state poste le condizioni per svolgere, in modalità completamente telematica, anche le fasi del processo di importazione in procedura ordinaria concernenti:

1. la presentazione della documentazione a sostegno della dichiarazione;
2. doganale;
3. la comunicazione del canale di controllo (CA, CD, CS, VM);
4. la comunicazione dell'esito dei controlli;
5. la consegna del prospetto di svincolo delle merci.

Le semplificazioni suddette sono applicabili alle dichiarazioni di importazione in procedura ordinaria relative a merci pervenute per via aerea o marittima ed iscritte in un Manifesto Merci in Arrivo, nel rispetto delle condizioni di seguito specificate.

ATTUALE PROCESSO DI IMPORTAZIONE IN PROCEDURA ORDINARIA

Si ritiene utile riepilogare le fasi dell'attuale processo per rappresentare più compiutamente agli operatori interessati le semplificazioni e i benefici connessi con l'adozione delle nuove procedure.

L'attuale processo si articola nelle seguenti fasi:

a) Presentazione in dogana delle merci e della dichiarazione doganale.

Secondo quanto stabilito dagli artt. 40, 49 e 62 e segg. del Reg. (CE) n. 2913/1992 (CDC), **le merci devono essere presentate in dogana** e dichiarate per il regime doganale prescelto.

Il sistema A.I.D.A. fornisce in risposta all'invio della dichiarazione telematica l'avvenuta accettazione ovvero segnala gli errori formali/sostanziali che ne impediscono l'accettazione/registrazione.

b) Consegna dei documenti a corredo della dichiarazione doganale

Per ottenere lo svincolo della merce il dichiarante si reca al front office dell'ufficio doganale e, così come previsto dalla Circolare 16/D del 2012, presenta i documenti cartacei a sostegno della dichiarazione accompagnati dal c.d. "**foglio di riepilogo**" contenente almeno:

- gli estremi di registrazione (rif. casella A del DAU);
- i dati contabili relativi all'annotazione a debito di eventuali diritti liquidati (rif. casella B del DAU);
- la lista dei documenti allegati alla dichiarazione.

c) Comunicazione del canale di controllo e svincolo delle merci

Il front office, dopo aver effettuato i controlli di competenza, comunica al dichiarante l'esito del Circuito Doganale Controllo e consegna, nel caso di avvenuto svincolo, il prospetto di svincolo cartaceo.

NUOVO PROCESSO DI IMPORTAZIONE IN PROCEDURA ORDINARIA

Campo di applicazione

Il nuovo processo è applicabile alle dichiarazioni telematiche di importazione in procedura ordinaria **inviata tramite il messaggio IM**, relative a merci iscritte in un Manifesto Merci in Arrivo presentate in una dogana portuale o aeroportuale **oppure** in una dogana interna, solo se ad essa trasferite mediante il ricorso alla procedura del *Fast corridor*.

Il dichiarante che intende avvalersi del nuovo processo, il cui presupposto è la trasmissione elettronica della documentazione allegata alla dichiarazione, è tenuto a darne preventiva comunicazione – via mail - all’Ufficio delle dogane competente, indicando quali sono le SOT presso cui intende presentare la dichiarazione doganale con le nuove modalità. L’Ufficio delle dogane comunica in risposta (via mail) la data a partire dalla quale sarà possibile utilizzare il fascicolo elettronico ovvero l’eventuale esclusione dalle procedure in parola per i soggetti nei confronti dei quali siano già state riscontrate irregolarità gravi o reiterate alla normativa doganale.

Sono escluse le dichiarazioni contenenti singoli che danno scarico a più partite di A3 e che quindi richiedono l’esecuzione del messaggio di completamento (c.d. M2) nonché **le dichiarazioni a pronta riscossione** (modalità di pagamento “A”).

Presentazione in dogana delle merci e della dichiarazione doganale

Le merci sono a disposizione della dogana in quanto pervengono via mare/aereo/*fast corridor* negli spazi doganali e opportunamente monitorate ai fini del controllo del loro regolare esito in quanto iscritte in un Manifesto Merci in arrivo e prese in carico negli appositi registri di A3.

Le dichiarazioni telematiche, inviate tramite il msg. IM, devono contenere:

- nel campo 30, il codice D-FE (dichiarazione con fascicolo elettronico);
- nel campo 40, il riferimento ad una partita di A3 convalidata, generata da un Manifesto Merci in Arrivo.

Il dichiarante riceve, in risposta all’invio della dichiarazione telematica, gli estremi di registrazione ovvero la segnalazione di eventuali errori formali/sostanziali.

Trasmissione dei documenti a corredo della dichiarazione doganale

Il dichiarante, ricevuti gli estremi di registrazione della dichiarazione, trasmette, per il tramite del cosiddetto sottoscrittore, il fascicolo elettronico dall’indirizzo di posta elettronica indicato nell’autorizzazione al Servizio Telematico Doganale (STD), alla casella di posta elettronica dedicata. L’oggetto della mail deve avere la seguente forma:

- Se il dichiarante e/o l’importatore sono certificati AEOC o AEOF: **FEAEO_Codice EORI del dichiarante_Estremi della registrazione della dichiarazione (registro_numero di registrazione completo di CIN_data di registrazione).** Esempio 1 : FEAEO_IT01234567890_4_123X_17072015;
- Se né il dichiarante né l’importatore sono certificati AEOC o AEOF: **FE_Codice EORI del dichiarante_Estremi della registrazione della dichiarazione (registro_numero di registrazione completo di CIN_data di registrazione).** Esempio : FE_IT01234567890_4_123X_17072015.

Il fascicolo elettronico si compone delle rappresentazioni digitali:

- **del “foglio di riepilogo”,**
- **dei documenti cartacei allegati**

Le rappresentazioni digitali devono essere raggruppate in un unico file compresso in formato zip o .rar, con nome identico all’oggetto della mail:

Esempi: FEAEO_IT01234567890_4_123X_17072015.zip,
 FEAEO_IT01234567890_4_123X_17072015.rar, FE_IT01234567890_4_123X_17072015.zip,
 FE_IT01234567890_4_123X_17072015.rar.

La dimensione complessiva del file non può in nessun caso eccedere i 10 Mbyte.

Nel caso in cui la dimensione del file superi i 10 Mbyte è necessario suddividere l’invio in più messaggi di posta elettronica. In tal caso aggiungere all’oggetto della mail ed al nome del file il suffisso “_1”, “_2”, ..., “_n”.

Si specifica che ogni singola e-mail deve riguardare una sola dichiarazione.

Le rappresentazioni digitali (file) devono essere prodotte in formato PDF/A o TIF e nominati specificando, separati dal carattere *underscore*, **il codice documento e, se presenti, i campi che seguono (paese di emissione, anno e numero identificativo del documento), così come indicato nella casella 44 della dichiarazione** - In presenza di caratteri speciali (es. “/”) occorre sostituirli con il carattere “-” esempio: il file, in formato TIF, relativo al certificato N853_IT_2015_FCO4/45898 deve essere nominato con “N853_IT_2015_FCO4-45898.tif”.

Non vanno inseriti nel fascicolo elettronico i documenti elettronici che sono controllati via interoperabilità sulla base dati dell'ente emittente, come, ad esempio, i titoli elettronici AGRIM/AGREX.

La casella di posta elettronica dedicata è costantemente monitorata dal personale del *Front Office*, nelle fasce orarie di operatività, affinché **i fascicoli ricevuti siano trattati in ordine cronologico di arrivo dando priorità ai fascicoli trasmessi dagli operatori certificati AEOC o AEOF.**

Il personale del *Front Office* è tenuto a verificare la completezza del fascicolo e nel caso riscontri difformità tra quanto indicato nel foglio di riepilogo e i documenti in formato elettronico, **rigetta il fascicolo elettronico**, rispondendo alla mail ricevuta, indicando nel corpo della e-mail la dicitura **"FASCICOLO INCOMPLETO"**. Tale risposta comporta la presentazione del fascicolo cartaceo completo, e il **differimento della c.d. convalida della dichiarazione sino alla sua consegna.**

Per ogni fascicolo elettronico completo il personale del *Front Office* esegue la c.d. "convalida" della dichiarazione attraverso **una nuova funzione** di AIDA disponibile nella linea di lavoro operazioni doganali >completamenti >registrazione convalida>fascicolo elettronico.

La **convalida** delle dichiarazioni **accompagnate da un fascicolo cartaceo** va effettuata con la **ordinaria funzione di convalida** disponibile in AIDA nella linea di lavoro operazioni doganali >completamenti >registrazione convalida.

Consultazione del canale di controllo e svincolo delle merci

L'esecuzione della cosiddetta "convalida" rende disponibile l'esito del CDC sul portale AIDA Servizi per l'Interoperabilità.

Per le **dichiarazioni CA** svincolate il sottoscrittore può, tramite apposita funzione disponibile sul portale AIDA Servizi per l'Interoperabilità, procedere al **download del prospetto di svincolo** necessario per l'uscita delle merci dagli spazi doganali, **senza recarsi in dogana per la stampa del medesimo.**

Per le **dichiarazioni CA non ancora svincolate**, il prospetto di svincolo sarà reso disponibile per il **download** alla conclusione dei controlli in carico ad altre amministrazioni, avviati nell'ambito dello Sportello unico doganale, nonché degli eventuali controlli *Safety and Security*.

In caso di dichiarazioni con esito CD, CS o VM il **Front Office inoltra la mail contenente il fascicolo elettronico completo all'ufficio controlli aggiungendo nell'oggetto della mail ricevuta il suffisso "da controllare - sigla del canale di controllo"** (es: FE_IT01234567890_4_123X_17072015 - da controllare - VM).

L'ufficio controlli, dando priorità agli operatori AEO, inoltra la mail ricevuta al funzionario delegato per il controllo.

Si specifica che in AIDA CONTROLLI, tramite la funzione "elenchi riepilogativi", è possibile **visualizzare le dichiarazioni per le quali la documentazione a sostegno è stata presentata con fascicolo elettronico.**

Se l'esito del **circuito doganale di controllo è CD**, si procede direttamente al controllo documentale sulla base del fascicolo elettronico. Qualora sia necessario:

- integrare la documentazione ricevuta, oppure
- elevare il controllo a CS o VM,

se ne dà comunicazione al dichiarante (rispondendo alla mail ricevuta), indicando nel corpo della e-mail, a secondo del caso, la dicitura **"INTEGRARE DOCUMENTAZIONE"** e motivando le ragioni di tale richiesta, e/o **"RICHIESTO CONTROLLO CS/VM"**.

Se il controllo da eseguire è **CS o VM**, **il dichiarante è tenuto a presentare il fascicolo cartaceo contenente la documentazione a sostegno.**

Ottenuto lo svincolo, se non occorre attendere la conclusione di procedimenti in carico ad altre amministrazioni, il relativo prospetto può essere richiesto alla dogana o prelevato via **download.**

Vidimazione dei documenti allegati alla dichiarazione doganale

I certificati, le licenze, i nulla osta e ogni altro documento che prevede la vidimazione e/o lo scarico sono presentati all'ufficio doganale competente entro i termini previsti dalle relative norme di riferimento.

Consegna e archiviazione del fascicolo cartaceo – Controlli a posteriori e revisione dell'accertamento

L'ufficio, in relazione alla propria realtà operativa, comunica agli operatori la periodicità e il termine per la consegna dei fascicoli cartacei. Tale termine non può eccedere il giorno di scadenza del pagamento periodico-differito della dichiarazione di riferimento.

Ricevuti i fascicoli cartacei, l'ufficio provvede ad archivarli secondo le procedure già in uso, allegandoli allo "Stampato delle bollette contabilizzate" del giorno di contabilizzazione della dichiarazione cui ciascun fascicolo si riferisce (linea di lavoro: Dogane > Operazioni Doganali > Consultazione > Produzione Elenchi > Bollette > Bollette Contabilizzate).

D'intesa con la Direzione Centrale Antifrode e Controlli, il circuito doganale di controllo selezionerà per ogni ufficio un campione di dichiarazioni indirizzate precedentemente al canale CA per sottoporle a revisione (canale BLU), al fine di verificare unitamente agli elementi dell'accertamento, **anche la concordanza tra il fascicolo cartaceo e il fascicolo elettronico eventualmente trasmesso.**

Si rammenta che il fascicolo elettronico comprende **le rappresentazioni digitali della documentazione cartacea afferente la dichiarazione doganale**, la cui presentazione è richiesta per l'attuazione delle disposizioni che disciplinano il regime doganale per il quale le merci sono dichiarate.

L'ufficio può procedere alla cancellazione delle e-mail di trasmissione dei fascicoli elettronici afferenti le dichiarazioni per le quali ha provveduto all'archiviazione del corrispondente fascicolo cartaceo, dopo aver verificato che non siano interessate da revisione di accertamento (canale BLU o su iniziativa dell'ufficio).

DISPOSIZIONI FINALI

Si richiama l'attenzione sul fatto che l'utilizzo alle procedure di cui alla presente nota si basa su una maggiore fiducia accordata agli operatori economici, di conseguenza, saranno esclusi dalle procedure in questione i dichiaranti nei confronti dei quali siano riscontrate irregolarità e comportamenti fraudolenti nell'utilizzo del fascicolo elettronico e più in generale irregolarità gravi o reiterate alla normativa doganale.

Le modalità per richiedere assistenza e per eventuali segnalazioni di anomalie e malfunzionamenti sono pubblicate nella sezione "Assistenza on-line → Come chiedere assistenza" della Intranet.

INCENTIVI PER LE MICRO E PICCOLE IMPRESE A CONDUZIONE FEMMINILE O GIOVANILE

Partono dal 13 gennaio 2016 gli **incentivi per le micro e piccole imprese a conduzione femminile o giovanili**.

Le **domande** sono presentabili esclusivamente **in modalità telematica**, utilizzando la piattaforma informativa messa a disposizione nel sito internet di Invitalia.

Le risorse finanziarie a disposizione sono pari a 50 milioni di euro.

BENEFICIARI

La nuova misura prevede che possono beneficiare delle agevolazioni le imprese di micro e piccola dimensione in possesso del requisito della prevalente partecipazione da parte di giovani tra i 18 e i 35 anni o di donne, costituite in forma societaria da non più di dodici mesi dalla data di presentazione della domanda. E' prevista la possibilità di presentazione della domanda di agevolazione anche da parte di persone fisiche non ancora costituite in forma societaria, fermo restando l'onere per le stesse di costituzione entro quarantacinque giorni dalla data di comunicazione del positivo esito delle verifiche.

INIZIATIVE AMMISSIBILI

Sono ammesse alle agevolazioni le iniziative attivabili su tutto il territorio nazionale e promosse nei principali settori dell'economia quali:

- produzione di beni nei settori dell'industria, dell'artigianato, della trasformazione dei prodotti agricoli;
- fornitura di servizi alle imprese e alle persone;
- commercio di beni e servizi;
- turismo.

Sono stati individuati, inoltre, settori di particolare rilevanza per lo sviluppo dell'imprenditorialità giovanile e femminile, riguardanti:

- le attività turistico-culturali, intese come attività finalizzate alla valorizzazione e alla fruizione del patrimonio culturale, ambientale e paesaggistico, nonché al miglioramento dei servizi per la ricettività e l'accoglienza;
- l'innovazione sociale, intesa come produzione di beni e fornitura di servizi che creano nuove relazioni sociali ovvero soddisfano nuovi bisogni sociali, anche attraverso soluzioni innovative.

SPESE AMMISSIBILI

Le agevolazioni sono concesse, in regime de minimis, nella forma del finanziamento agevolato a tasso zero, della durata massima di 8 anni, a copertura di non più del 75% delle spese. I programmi d'investimento devono prevedere spese non superiori a 1,5 milioni di euro.

FINANZIAMENTO

Le risorse finanziarie destinate all'intervento sono quelle del Fondo rotativo del Ministero dell'economia e delle finanze presso il Soggetto gestore, Invitalia, pari attualmente a circa 50 milioni di euro, la cui consistenza si autoalimenta grazie ai rientri dei mutui relativi alle agevolazioni già concesse a partire dal 2006. La consistenza del Fondo, inoltre, potrà essere incrementata da ulteriori risorse comunitarie, nazionali e regionali.

BANDO RICERCA E SVILUPPO PER AGGREGAZIONI IN REGIONE LOMBARDIA

Partirà il prossimo **19 Gennaio** la nuova **Linea R&S per Aggregazioni**, con la quale Regione Lombardia mette a disposizione **120 milioni di euro** per sostenere la realizzazione di **progetti collaborativi (partenariati) di ricerca industriale e sviluppo sperimentale**.

La misura sostiene programmi di investimento all'interno delle aree di specializzazione nella **Smart Specialisation Strategy (S3)** al fine di innalzare il contenuto tecnico-scientifico di prodotti, processi e/o servizi, per favorire la competitività del sistema lombardo.

Il bando prevede un intervento finanziario fino ad un **massimo di 2 milioni di euro per singolo progetto**, suddiviso in un **contributo a fondo perduto pari a 10%** delle spese ammissibili **per le imprese**, (**40% per gli organismi di ricerca**) e di un **finanziamento a tasso agevolato allo 0%**, **pari al 60%** delle spese **per le PMI**, al **50% per le grandi imprese**.

BENEFICIARI

Partenariati composti alternativamente da:

- a) almeno 3 MPMI;
- b) almeno 2 MPMI associate con almeno uno tra i seguenti soggetti:
 - 1) Grandi Imprese;
 - 2) Organismi di Ricerca.

Inoltre la composizione del partenariato deve rispettare i seguenti requisiti:

- a) le MPMI partecipanti al partenariato devono sostenere cumulativamente almeno il 60% delle spese totali ammissibili;
- b) le Grandi Imprese possono sostenere cumulativamente sino al 25% delle spese totali ammissibili;
- c) ciascun partner non può sostenere meno del 10% delle spese totali ammissibili.

COSA FINANZIA

Sono ammissibili **Progetti di R&S** di importo non inferiore a **1 milione di euro**, realizzati nell'ambito del territorio di Regione Lombardia, che comportino attività di ricerca industriale e/o sviluppo sperimentale riguardanti le aree di specializzazione individuate dalla "**Smart Specialisation Strategy (S3)**":

- 1. aerospazio**
- 2. agroalimentare**
- 3. eco-industria**
- 4. industrie creative e culturali**
- 5. industria della salute**
- 6. manifatturiero avanzato**
- 7. mobilità sostenibile**

Tali progetti devono essere avviati successivamente alla presentazione delle domanda e devono avere la durata massima di 24 mesi dalla data del Decreto di Concessione.

CONDIZIONI

Modalità di concessione dell'Intervento Finanziario	PMI	Grande Impresa	Organismo di ricerca
Quota a titolo di contributo a fondo perduto (in % pro-quota delle spese ammissibili)	10%	10%	40%
Quota a titolo di finanziamento agevolato (in % pro-quota delle spese ammissibili)	60%	50%	-
Fino ad una copertura totale delle spese ammissibili pari a:	70%	60%	40%

SPESE AMMISSIBILI

Sono ammesse al beneficio le seguenti tipologie di spesa :

- spese di personale (ricercatori, tecnici ausiliari impiegati nel progetto di R&S);
- costi di ammortamento (o i canoni dei beni acquisiti in leasing) relativi ad impianti, macchinari e attrezzature utilizzati per il progetto di R&S;
- costi della ricerca contrattuale, conoscenze e brevetti acquisiti o ottenuti in licenza, costi per i servizi di consulenza e servizi equivalenti utilizzati ai fini del progetto di R&S;
- altri costi di esercizio connessi alla realizzazione del progetto di R&S, inclusi i costi di materiali, forniture e prodotti analoghi e le spese di certificazione di laboratorio;
- spese generali forfettarie addizionali derivanti direttamente dal progetto di R&S per un massimo del 15% delle spese di personale di competenza di ciascun partner.

AMMISSIBILITÀ E GARANZIE

In sede di prima istruttoria sarà attribuito un punteggio, secondo la metodologia del Credit Scoring della Regione Lombardia, al partenariato ed alle singole imprese.

Sulla base del punteggio ottenuto, non saranno ammissibili i partenariati che otterranno un Credit Score ponderato inferiore a 8 punti.

La garanzia sulla quota di finanziamento a tasso zero verrà chiesta esclusivamente alle imprese con un Credit Score non eccellente; nel dettaglio:

- ≥ 13 punti: garanzia non richiesta
- ≥ 10 , < 13 punti: fidejussione bancaria o di intermediari abilitati pari al 50% del finanziamento
- < 10 punti: fidejussione bancaria o di intermediari abilitati pari al 100% del finanziamento

TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE – VALUTAZIONE

Le domande dovranno essere presentate in via telematica **entro le ore 14:30 del 11 marzo 2016** tramite il sistema informativo SiAge della regione Lombardia e saranno sottoposte a:

- a) istruttoria di prima fase: riguarderà la parte formale e di merito relativamente all'attinenza dei progetti ai settori strategici; i partenariati che avranno superato questa prima fase dovranno ripresentare domanda più dettagliata che sarà sottoposta a:
- b) istruttoria di seconda fase: riguarderà sia le formalità che il merito tecnico.

RENDICONTAZIONE ED EROGAZIONE DEI BENEFICI

Il beneficio verrà erogato in 2 soluzioni previa rendicontazione, con diverse modalità a seconda che si tratti di imprese o di Organismi di Ricerca.

E' prevista l'anticipazione della prima tranche del beneficio previo rilascio di fidejussione bancaria.

Api Notizie

VITA ASSOCIATIVA

n. 2 del 18.01.2016

pagina 44

**MISURA DEL DIRITTO DOVUTO
ALLE CAMERE DI COMMERCIO PER L'ANNO 2016**

L'articolo 28, comma 1, D.L. 90/2014 ha stabilito che "Nelle more del riordino del sistema delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'importo del diritto annuale di cui all'articolo 18 L. 580/1993 e successive modificazioni, come determinato per l'anno 2014, è ridotto, per l'anno 2015, del 35%, per l'anno 2016, del 40% e, a decorrere dall'anno 2017, del 50%".

Il Ministero dello Sviluppo Economico ha chiarito che **entro il 15 maggio 2016 verrà inviata tramite PEC a tutti i soggetti obbligati al versamento del diritto annuale un'informativa dalla Camera di Commercio territorialmente competente con l'indicazione dell'ammontare del diritto dovuto per il 2016.** (Ministero dello Sviluppo Economico, Nota n. 279880, 22.12.2015).

**PROSPETTO VARIAZIONI EQUO CANONE:
MESE DI NOVEMBRE 2015**

Gli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati relativi ai singoli mesi del 2014 e 2015 e loro variazioni rispetto agli indici relativi al corrispondente mese dell'anno precedente e di due anni precedenti risultano:

ANNI e MESI		INDICI (BASE 2010 = 100)	VARIAZIONI PERCENTUALI RISPETTO AL CORRISPONDENTE PERIODO	
			DELL'ANNO PRECEDENTE	DI DUE ANNI PRECEDENTI
2014	Novembre	107,0	0,2	0,8
	Dicembre	107,0	-0,1	0,5
	<i>Media</i>	<i>107,2</i>		
2015	Gennaio	106,5	- 0,7	- 0,2
	Febbraio	106,8	- 0,4	0,1
	Marzo	107,0	- 0,2	0,1
	Aprile	107,1	- 0,3	0,2
	Maggio	107,2	- 0,1	0,3
	Giugno	107,3	- 0,1	0,2
	Luglio	107,2	- 0,1	0,0
	Agosto	107,4	- 0,1	- 0,2
	Settembre	107,0	- 0,1	- 0,2
	Ottobre	107,2	0,0	0,1
	Novembre	107,0	0,0	0,2

<i>Api Notizie</i>	FLASH
<i>n. 2 del 18.01.2016</i>	<i>pagina 46</i>

FLASH N. 2/2016

-5-PREVIDENZIALE

DECORRENZA PRESCRIZIONE QUINQUENNALE CREDITI DI LAVORO (Tribunale Milano - Sentenza 16.12.2015)

Il Tribunale di Milano, con sentenza del 16 dicembre 2015, ha affermato che, dopo le novità introdotte dalla legge n. 92/2012 (e, a maggior ragione, per i nuovi assunti dal 7 marzo 2015 per effetto del decreto legislativo n. 23/2015), essendo venuta, nella sostanza, meno, nella maggior parte dei casi, la tutela reale prevista dall'art. 18 della legge n. 300/1970), la prescrizione quinquennale per i crediti di lavoro decorre, in ogni caso, dalla cessazione del rapporto di lavoro e non più, per le aziende dimensionate oltre le quindici unità, in "costanza" di rapporto.

-6-IGIENE-SICUREZZA

MANUALE INAIL PER LA TUTELA DELLA SALUTE DEL PERSONALE DI LABORATORIO

Segnaliamo la pubblicazione di un [volume](#) INAIL che ha lo scopo di fornire al personale di laboratorio una guida rapida e di facile consultazione per identificare e controllare il rischio chimico.

-7-IGIENE-SICUREZZA

RAPPORTO INAIL SULL'APPLICAZIONE DELLA DIRETTIVA MACCHINE

Si segnala la disponibilità del 8° [rapporto](#) INAIL sull'attività di Sorveglianza del Mercato, riferita al 30 giugno 2015, per i prodotti rientranti nel campo di applicazione della Direttiva Macchine.

Partendo dai dati ricavati dalla Banca Dati INAIL, il documento presenta una panoramica sui principali aspetti che caratterizzano la Sorveglianza, evidenzia il contributo di ciascuno dei soggetti a vario titolo coinvolti, allo scopo di delineare l'iter del processo e sottolineare l'impatto dell'attività sulla sicurezza delle macchine, in funzione delle principali criticità attualmente rintracciate, in un rapporto virtuoso tra l'analisi delle non conformità esistenti e l'avvio di un processo di innovazione tecnologica volto ad assicurare livelli di sicurezza sempre crescenti.

-8-TESSILE

LIMITAZIONE DEI NONILFENOLI ETOSSILATI NEGLI ARTICOLI TESSILI

Si segnala la pubblicazione (GUUE L9 del 14.01.2016) del Regolamento (UE) 2016/26 della Commissione del 13 gennaio 2016, che modifica l'allegato XVII del Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH). La modifica riguarda la presenza dei Nonilfenoli etossilati negli articoli tessili, stabilendo un limite di concentrazione in peso pari allo 0,01 %. Il Regolamento entra in vigore il 3 febbraio 2016.



NOVITA' 2016: le nuove norme per la gestione del personale

L'Associazione Piccole e Medie Industrie di Mantova, in collaborazione con i professionisti di Area Impresa Srl, organizza un incontro di studio finalizzato all'approfondimento delle novità in materia di gestione del personale introdotte dalla Legge di Stabilità 2016 e dall'attuazione dei decreti legislativi del Jobs Act.

Martedì 2 Febbraio 2016

dalle ore 14.30 alle ore 18.30

PROGRAMMA del CORSO

- Novità in materia di Legge di Stabilità 2016
- Esonero contributivo per le nuove assunzioni a tempo indeterminato
- Tassazione sostitutiva sui premi di risultato
- Promozione del welfare aziendale
- Trasformazione da full-time a part-time soggetti prossimi alla pensione
- Altre novità introdotte dalla Legge 208/2015
- Novità sulla disciplina del collocamento obbligatorio
- Novità contrattuali per apprendistato e collaborazione

Quando & Dove

Martedì 2 Febbraio 2016
14.30-18.30

c/o il Polo Formativo
dell'Associazione
via Ilaria Alpi 4, Mantova

Relatori

Area Impresa Srl
Dott. Guido Lanfranchi

Quota

Associato
€ 150,00 + IVA per partecipante

Non Associato
€ 250,00 + IVA per partecipante

COUPON D'ADESIONE da rispedire al n° di fax 0376-221815 o alla mail info@api.mn.it

AZIENDA INDIRIZZO COMUNE
N° TEL. N° FAX P.IVA
E-MAIL REFERENTE

ISCRIVE N° PARTECIPANTI AL CORSO "NOVITA' 2016: LE NUOVE NORME PER LA GESTIONE DEL PERSONALE"

NOME E COGNOME DEL PARTECIPANTE _____

NOME E COGNOME DEL PARTECIPANTE _____

La REALIZZAZIONE DEL seminario è subordinata al raggiungimento di un numero minimo di iscritti.

Con la compilazione del coupon autorizzo l'utilizzo dei dati indicati in base al DLgs 196/03 e s.m.i. ai fini dell'attività associativa dell'Associazione Piccole e Medie Industrie di Mantova.

NEGOZIARE CON I CATTIVI PAGATORI



come gestirli e quali sono gli strumenti più efficaci per prevenire le sofferenze nei pagamenti ed i conflitti ad esse legati.

Giovedì 28 gennaio 2016 (8H)

OBIETTIVI — I cattivi pagatori esistono? Ebbene sì! C'è chi lo fa per necessità ma anche chi ha la vocazione a posticipare e questo corso punta a fornire ai partecipanti strumenti semplici, pratici ed efficaci che aiutino a capire su quali basi concedere credito ai propri clienti, a chi concederlo e a chi negarlo e come procedere al recupero in caso di insolvenza. Il recupero dei crediti costituisce un'attività molto importante per la sopravvivenza delle imprese. Diventa quindi fondamentale saper gestire tali attività per salvaguardare il legittimo credito senza compromettere la relazione futura con il cliente.

DOCENTE — **dott. Demetrio Praticò** – formatore e consulente

PROGRAMMA E CONTENUTI

OTTENERE LE INFORMAZIONI COMMERCIALI PER VALUTARE LA RISCHIOSITÀ FINANZIARIA

♣ Quali sono le fonti per recuperare informazioni sul cliente; ♣ Come ottenere le informazioni utili dalla rete di vendita; ♣ Utilizzare report e monitorare il portafoglio clienti

DEFINIRE LE POLITICHE DI CREDITO IN FUNZIONE DELLA RISCHIOSITÀ DEL CLIENTE

♣ Comprendere gli effetti di dilazioni, ritardi di pagamento ed insoluti sull'equilibrio economico finanziario dell'impresa; ♣ Conoscere ed applicare le clausole negoziali a tutela del credito; ♣ Come gestire il cliente in fase di negoziazione a fronte della politica di credito aziendale.

COMUNICARE E NEGOZIARE CON EFFICACIA PER RECUPERARE CREDITI PROBLEMATICI

♣ Comprendere i concetti base della psicologia del debitore; ♣ Classificare i "cattivi pagatori" secondo la matrice capacità di pagamento - volontà di collaborazione; ♣ Attivare le strategie comunicative utili per gestire le obiezioni e le richieste di dilazione.

COME NEGOZIARE UN ACCORDO DI RIENTRO DEL CREDITO

♣ Cosa porta al fallimento o al successo nel recupero del credito; ♣ Compilare la check list prima di entrare nella trattativa di recupero credito; ♣ Condurre e chiudere l'accordo di rientro del credito

QUANDO DATA E ORARI

Giovedì 28 gennaio 2016 - Orario 9.00-13.00//14.00-18.00

presso Apindustria in via Ilaria Alpi, 4 a Mantova

QUOTE DI PARTECIPAZIONE

La spesa per partecipante è stata contenuta in:

→ **140 € + Iva** per partecipante per **aziende associate**

→ **190 € + IVA** per partecipante per **aziende non associate**

SCHEDA DI ADESIONE da spedire agli uffici di Api Mantova via fax al n. 0376 221815

AZIENDA VIA..... CAP.....

COMUNE N° TEL. N° FAX P.I.

E-mail Referente

ISCRIVE N° PARTECIPANTI AL CORSO "Negoziare con i cattivi pagatori"

Nome e cognome del partecipante _____

Nome e cognome del partecipante _____

I DATI FORNITI CON LA COMPILAZIONE DEL PRESENTE COUPON SARANNO TRATTATI NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PRIVACY.
IL CORSO VERRÀ CONFERMATO AL RAGGIUNGIMENTO MINIMO DI ADESIONI.

COSA FARO' DA GRANDE

Un incontro per presentare il progetto di formazione per i giovani che affrontano il mercato del lavoro

Apindustria Mantova in collaborazione con **l'Agenzia per il Lavoro Randstad** propone un incontro gratuito per spiegare i contenuti del progetto di formazione e orientamento in 3 incontri rivolto ai giovani tra i 18 e i 29 anni, figli dei titolari, dei dipendenti e dei collaboratori delle aziende mantovane.

INCONTRO GRATUITO

≥ Lunedì 25 gennaio 2016 ore 17.00 ≤

presso Apindustria Mantova in via Ilaria Alpi, 4 a Mantova

Durante l'incontro i referenti del progetto Stefania Remelli e Matteo Rossi presenteranno contenuti, modi e costi di partecipazione ai

tre incontri di ORIENTAMENTO nel 2016 per capire

CHI

COSA

COME

ATTITUDINI

Come siamo?

OBIETTIVO: fornire ai partecipanti consapevolezza rispetto alle proprie conoscenze, competenze, fattori di motivazione, valori e stili lavorativi;

MERCATO DEL LAVORO

Cosa richiede?

OBIETTIVO: fornire ai partecipanti conoscenza rispetto alle competenze richieste dal mercato del lavoro con focus locale, la contrattualistica, il lavoro all'estero;

TRASFERIBILITÀ

Come ottenerla?

OBIETTIVO: fornire informazioni rispetto alle tecniche e agli strumenti di ricerca attiva del lavoro con particolare riferimento ai social network e alla personal branding.

La fascia di età tra i 18 e i 29 anni è da considerarsi puramente indicativa, trattandosi di formazione orientativa specificatamente rivolta a giovani che per la prima volta affrontano il mercato del lavoro o che vogliono migliorare il loro approccio ad una ricerca attiva di occupazione.

Invitiamo chi fosse interessato a partecipare o a ricevere maggiori informazioni e dettagli sul programma a compilare il coupon sotto riportato e a inviarlo ad Apindustria via fax 0376221823 o e-mail comunicazione@api.mn.it

COUPON DI ADESIONE (DA SPEDIRE AGLI UFFICI DELL'ASSOCIAZIONE VIA FAX AL N° 0376221815)

Siamo interessati a partecipare all'incontro gratuito "**COSA FARO' DA GRANDE**"

Azienda Comune..... Referente.....

N° Tel. (.....)..... N° Fax (.....).....E-mail.....

Iscrive n. partecipanti Vorrei ricevere il programma dettagliato del progetto con contenuti e costi



INCONTRI INDIVIDUALI

POLONIA

UN MERCATO DA SCOPRIRE

Perché la Polonia è un mercato interessante?

- Con oltre 38 milioni di abitanti la Polonia è il **più grande mercato dell'Europa centro-orientale**. Grazie alla costante crescita economica è stato accresciuto il potere d'acquisto con l'affermarsi di nuovi modelli di consumo.
- La Polonia è favorita da una **posizione geografico-strategica** che la colloca al centro delle direttrici europee per gli scambi commerciali.
- La disponibilità di una forza lavoro giovane e qualificata e con buone conoscenze linguistiche costituisce un asset della Polonia.
- Anche nel 2014-2020 la Polonia è il **principale Paese-beneficiario dei fondi UE** destinati alla Politica di Coesione.

QUANDO

Mercoledì

27 gennaio 2016

ORA

A partire dalle **9.30**
ogni mezz'ora



DOVE

Apindustria,

via Ilaria Alpi 4,

46100 Mantova

A CHI SI RIVOLGE

Imprenditori,

Addetti ufficio export

COME PARTECIPARE

Per prenotare il proprio appuntamento individuale è possibile inviare a mezzo fax 0376221815 o e-mail all'indirizzo estero@api.mn.it il seguente coupon

RAGIONE SOCIALE COMUNE.....

TEL. FAX REFERENTE

E-MAIL CEL

NOME E COGNOME DEL PARTECIPANTE _____

L'azienda desidera prenotare un incontro con il professionista per approfondire:

POLONIA – UN MERCATO DA SCOPRIRE ORA indicativa _____

I Dati forniti saranno trattati nel rispetto del Codice della Privacy DLgs. 196/03 e ai soli fini dell'organizzazione del corso.



**- AGGIORNAMENTO TRIENNALE -
PRIMO SOCCORSO
SUL LUOGO DI LAVORO**
(D.Lgs. 81/2008)

Il corso si propone di aggiornare le capacità pratiche per far fronte ad un' emergenza sanitaria, in attesa dei mezzi di soccorso, all' interno della propria azienda.

Il corso è destinato agli addetti alle squadre di pronto soccorso che hanno già effettuato la formazione di base e che, come previsto dal Decreto 388/2003, ogni 3 anni hanno l'obbligo dell'aggiornamento.

RIFERIMENTI LEGISLATIVI

L'art. 45 del D. Lgs. 81/2008 impone al datore di lavoro di "prendere i provvedimenti necessari in materia di primo soccorso e di assistenza medica di emergenza, tenendo conto delle altre eventuali persone presenti sui luoghi di lavoro e stabilendo i necessari rapporti con i servizi esterni, anche per il trasporto dei lavoratori infortunati". Il regolamento sul pronto soccorso aziendale, reso attuativo con il **D.M. 388 del 15/07/2003**, ha introdotto importanti novità che riguardano le caratteristiche minime delle attrezzature di pronto soccorso, i requisiti del personale addetto e la sua formazione.

DATA DEL CORSO

AGGIORNAMENTO TRIENNALE
Mercoledì 3 FEBBRAIO 2016
ore 8.30 -12.30

Il corso si terrà presso la sede di Api Mantova in via Ilaria Alpi 4, a Mantova.

QUOTE DI ADESIONE PER SINGOLO PARTECIPANTE

AZIENDE ASSOCIATE	€ 90,00 + iva
AZIENDE NON ASSOCIATE	€ 120,00 + iva

COUPON DI ADESIONE DA SPEDIRE AGLI UFFICI DELL'ASSOCIAZIONE VIA FAX AL N. 0376 221815

AZIENDA VIA CAP
COMUNE N. TEL. N. FAX
PART. IVA C.F REFERENTE

ISCRIVE N. PARTECIPANTI AL CORSO DI AGGIORNAMENTO

NOME E COGNOME LUOGO E DATA DI NASCITA
NOME E COGNOME LUOGO E DATA DI NASCITA

LA REALIZZAZIONE DEL CORSO E' SUBORDINATA AL RAGGIUNGIMENTO DI UN NUMERO MINIMO DI ISCRITTI.
Con la compilazione del modulo autorizzo in base al Codice della Privacy l'utilizzo dei dati al fine della sola attività associativa di Apindustria.



VENDITORI SI DIVENTA!

istruzioni per l'uso

Serata di presentazione del Master in 5 giornate organizzato da Apindustria

Martedì 26 gennaio 2016

inizio ore 17.00 (durata stimata 2 ore)

presso Apindustria - Via Ilaria Alpi 4 a Mantova

Evento gratuito



con **Eros Tugnoli**

I TEMI DELL'INCONTRO

- Cosa cambia per il venditore nel mercato di oggi?
- Quale la formazione efficace per i veri professionisti della vendita?
- Cosa cambiare nel modo di vendere?
- Come cambiare?

Eros Tugnoli è un formatore e consulente specializzato nella formazione dei venditori e in progetti di sviluppo commerciali oltrechè nelle aree comunicazione e marketing.

*Vendere è sempre più difficile, dicono i venditori. E se invece ribaltassimo il punto di vista? Vendere è facile se sai come farlo. Venditori lo si diventa con metodo, applicando gli strumenti classici delle tecniche commerciali ma soprattutto partendo dal presupposto che ogni cliente va ascoltato, sedotto e conquistato. In sole due ore **Eros Tugnoli** fornirà spunti e suggerimenti per il venditore 7.0 ovvero per chi fa della vendita una questione di vita.*

Chi fosse interessato a partecipare è pregato di compilare il coupon sottoriportato e rispedirlo a mezzo fax (0376221815) agli uffici di APINDUSTRIA entro venerdì 22 gennaio 2015 (numero di posti limitato).

Parteciperemo all'evento "Venditori si diventa: istruzioni per l'uso" con n._ partecipanti

Azienda..... Comune

Tel. Fax E-mail

Referente..... cellulare

I dati raccolti saranno trattati nel rispetto della normativa in materia di Privacy.

MASTER VENDITE IN 5 GIORNATE - INIZIO 9 FEBBRAIO

QUOTA SPECIALE

Partecipate alla serata e ottenete l'opportunità di riservare in anteprima un posto al master con una quota di iscrizione preferenziale.



Gazzetta di Mantova
Voce di Mantova
La Cittadella

**ABBONAMENTI A TARIFFE
CONVENZIONATE**

La stampa locale rappresenta un utile strumento di lavoro per le piccole e medie industrie mantovane perché fornisce gli strumenti per approfondire la conoscenza della realtà provinciale e conoscerne le novità.

*Apindustria Mantova ha pertanto sottoscritto con i due quotidiani locali, la **Gazzetta di Mantova** e **La Voce di Mantova**, una convenzione che consente di sottoscrivere l'abbonamento (annuale o semestrale, sei o sette numeri) con scontistiche riservate alle aziende associate.*

QUOTIDIANI LOCALI

Gazzetta di Mantova	<i>Sconto del 10 % sulle normali tariffe di abbonamento</i>
La Voce di Mantova	<i>Sconto del 10 % sulle normali tariffe di abbonamento</i>

Il settimanale **La Cittadella** invece è spedito **gratuitamente** a tutte le aziende associate Api. Chi per qualche motivo non lo ricevesse e fosse interessato ad averlo è pregato di rispedire allo 0376221815 il presente fax compilato negli appositi spazi.

Le aziende interessate alle convenzioni per gli abbonamenti a tariffe preferenziali sono pregate di rispedire agli uffici dell'Associazione il coupon sotto allegato debitamente compilato (FAX 0376 221815).

SIAMO INTERESSATI ALL'ABBONAMENTO PER: GAZZETTA DI MANTOVA LA VOCE DI MANTOVA
 VORREMMO RICEVERE LA CITTADELLA IN SPEDIZIONE GRATUITA

AZIENDAcon sede in
REFERENTE DA CONTATTARE..... N° TEL. (.....).....

Con la compilazione del coupon autorizzo sulla base del Codice della Privacy l'utilizzo dei dati ai fini dell'attività associativa.

Corso di formazione operativo

GESTIRE IL CREDITO IN AZIENDA E SCEGLIERE LE BANCHE

ALLA LUCE DELLE NOVITA' INTRODOTTE DAL BAIL-IN STRUMENTI, MODI E TEMPI

L'Associazione riprende attivamente il percorso di formazione dedicato alle tematiche del credito. L'inizio dell'anno è un momento fondamentale per tracciare il rapporto tra banca e impresa; il corso si propone l'obiettivo di offrire lo spunto per gestire al meglio questo momento di programmazione aziendale, anche alla luce delle importanti novità introdotte dal Bail-in.

Mercoledì 10 febbraio 2016
dalle ore 14.30 alle ore 18.30

PROGRAMMA – 4 ore

- ✓ **Inizio d'anno in azienda: programmare l'attività e la scelta delle banche alla luce delle novità introdotte dal Bail-in**
- ✓ **Gli strumenti per gestire il credito: Estratti Conto, Centrale dei Rischi, Bilancio, dettaglio fidi, finanziamenti, garanzie, ecc.**
- ✓ **Programmare e verificare gli impegni finanziari: rate e spese**
- ✓ **Come impostare il controllo: modi e tempi**
- ✓ **CONCLUSIONI: in quale direzione sta andando la mia azienda?**

SEDE

Apindustria,
Via Ilaria Alpi, 4 Mantova

DOCENTE

Dott. **Massimo Rossi**
Esperto delle tematiche
finanziarie e bancarie

COSTO

Quota di adesione
ASSOCIATO
€ 70,00+iva
per partecipante
Quota di adesione
NON ASSOCIATO
€ 100,00+iva
per partecipante

COUPON DI ADESIONE DA SPEDIRE AGLI UFFICI DELL'ASSOCIAZIONE VIA FAX AL N° 0376221815

AZIENDA COMUNE.....

INDIRIZZO..... P.IVA/CF.

N° TEL. N° FAX E-mail

Iscrive n° partecipanti al corso «Gestire il credito e scegliere le banche»

NOME E COGNOME _____

NOME E COGNOME _____

La realizzazione del seminario è subordinata al raggiungimento di un numero minimo di iscritti.

Con la compilazione del coupon autorizzo l'utilizzo dei dati indicati in base al DLgs 196/03 ai fini dell'attività associativa di Apindustria.